

Gazzetta ufficiale

L 267

delle Comunità europee

43º anno

20 ottobre 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

★ Regolamento (CE) n. 2313/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo e reca riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori originarie dell'India e della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Lituania, della Malesia e della Repubblica popolare cinese	1
★ Regolamento (CE) n. 2314/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 763/2000 che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi	15
★ Regolamento (CE) n. 2315/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 2402/98 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese	17
Regolamento (CE) n. 2316/2000 della Commissione del 19 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	21
Regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada	23
Regolamento (CE) n. 2318/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 38/2000 CE	26
Regolamento (CE) n. 2319/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1999/2000	28
Regolamento (CE) n. 2320/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	30

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

Sommario (<i>segue</i>)	
Regolamento (CE) n. 2321/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	32
Regolamento (CE) n. 2322/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	35
Regolamento (CE) n. 2323/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	37
Regolamento (CE) n. 2324/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000	38
Regolamento (CE) n. 2325/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	39
Regolamento (CE) n. 2326/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000	40
Regolamento (CE) n. 2327/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	41
Regolamento (CE) n. 2328/2000 della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	45

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/630/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù** 46
- Accordo tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

47

Commissione

2000/631/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 maggio 2000, concernente l'aiuto di Stato concesso dalla Spagna all'impresa Asociación General Agraria Mallorquina SA (AGAMA SA) (¹) [notificata con il numero C(2000) 1401]** 53

2000/632/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa ad un aiuto finanziario complementare della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica in Belgio nel 1997 e nel 1998 (¹) [notificata con il numero C(2000) 3011]** 62

2000/633/CE, CECA, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 ottobre 2000, recante modifica del suo regolamento interno** 63

IT

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2313/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2000**

che istituisce un dazio antidumping definitivo e reca riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori originarie dell'India e della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Lituania, della Malesia e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 837/2000 ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio») è stato istituito un dazio antidumping sull'importazione nella Comunità di tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori con la diagonale dello schermo (cioè la parte attiva dello schermo misurata in linea retta) superiore a 33 cm, ma non superiore a 38 cm, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 e con un passo (cioè la distanza tra due Linee dello stesso colore al centro dello schermo) di almeno 0,4 mm («TTC»), originarie dell'India, della Malesia, della Repubblica popolare cinese («Cina») e della Repubblica di Corea («Corea»), classificabili al codice NC ex 8540 11 11 (codice Taric 8540 11 11 94).
- (2) Considerato che il margine di dumping appurato per la Lituania è risultato inferiore alla soglia del 2 % fissata dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 («il regolamento di base»), non sono state istituite misure provvisorie nei confronti di tale paese.

2. Seguito del procedimento

- (3) In seguito all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio, le parti sono state informate sui fatti e sulle considerazioni sulle quali si basava il regolamento provvisorio. Alcune parti hanno reso note le proprie osservazioni per iscritto. Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state ascoltate dalla Commissione. Esse sono state quindi informate sui fatti e sulle considerazioni essenziali su cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.)

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 837/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Malesia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 15).

- (4) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) La Commissione ha nuovamente richiesto e verificato tutte le informazioni che reputava necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Poiché l'unica osservazione ricevuta a questo proposito successivamente alla comunicazione delle conclusioni provvisorie riguardava il prodotto fabbricato dal produttore esportatore cinese, e poiché si considera appropriato chiudere il procedimento relativo a tale paese (cfr. considerando 85 seguente), si confermano in questa sede il contenuto e le conclusioni dei considerando da 7 a 10 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Lituania

1.1. Valore normale

- (7) Il denunziante ha sostenuto che l'ammortamento e i costi delle attività di ricerca e sviluppo denunciati dall'unico produttore esportatore lituano erano troppo bassi, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione. I costi dichiarati sono stati comunque riesaminati e non sono risultati troppo bassi. L'argomentazione del denunziante è stata quindi respinta e sono state confermate le conclusioni di cui al considerando 35 del regolamento provvisorio.

1.2. Prezzo all'esportazione e confronto

- (8) Nessuna osservazione è stata fatta a questo proposito. Sono state quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio.

1.3. Margine di dumping

- (9) Si conferma che il margine di dumping (1,3 %) di cui al considerando 38 del regolamento provvisorio è un margine inferiore alla soglia minima.

2. Malaysia

2.1. Valore normale e prezzo all'esportazione

- (10) In assenza di nuovi dati, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 11 a 13 del regolamento provvisorio.

2.2. Confronto

- (11) Uno dei due produttori esportatori malesi ha preso che il valore normale venisse corretto per tenere conto dell'assistenza successiva alla vendita. Tale richiesta è stata presa in considerazione ed è stata operata una correzione in tal senso. Si è inoltre ritenuto più opportuno utilizzare, per quanto riguarda il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione di un produttore esportatore, lo stesso metodo (ovvero il tasso medio di cambio mensile) già applicato in fase provvisoria nel caso dell'altro produttore esportatore.

- (12) Ad eccezione di quanto riferito sopra, le conclusioni di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio vengono confermate.

2.3. Margine di dumping

- (13) Tenendo in considerazione i cambiamenti di cui al considerando 11, i margini di dumping sono stati definitivamente fissati come segue:
 - Samsung Electron Devices (M) SDN.BHD: 0,7 %,
 - Chungwha Picture Tubes (M) SDN.BHD: 4,5 %.

- (14) Per quanto riguarda le importazioni originarie della Malaysia, va osservato che i due sopraccitati produttori esportatori rappresentano l'intero volume delle esportazioni del paese. Per determinare se il margine di dumping risultava de minimis anche a livello nazionale, è stata calcolata la media ponderata del margine di dumping nazionale ed è emerso che tale margine risultava in effetti de minimis, a causa della preponderanza delle esportazioni della Samsung rispetto a quelle della Chungwa. In considerazione del margine di dumping che è risultato de minimis anche a livello nazionale, del margine di dumping della Chungwha comunque contenuto e del limitato impatto complessivo delle importazioni originarie della Malaysia, si è concluso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, di chiudere il procedimento senza adottare misure protettive nei confronti delle importazioni originarie della Malaysia.

3. Cina

- (15) Dopo avere esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate, sono state confermate le consistenti pratiche di dumping da parte della Cina. Tuttavia, in considerazione delle conclusioni di cui al seguente considerando 35 sul volume de minimis delle importazioni originarie della Cina ed in considerazione della chiusura del procedimento relativo alla Cina (cfr. considerando 85 seguente) non si è ritenuto necessario determinare con esattezza l'entità del dumping.

4. India

- (16) Si ricorda che nessun produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta. Le conclusioni sono quindi basate sui dati disponibili.

4.1. Valore normale

- (17) Non è stata comunicata alcuna osservazione a tale proposito. Il valore normale è stato ricalcolato sulla base delle modifiche di cui al precedente considerando 11.

4.2. Prezzo all'esportazione e confronto

- (18) Non è pervenuta alcuna osservazione a tale proposito. Sono state quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando 18 e 19 del regolamento provvisorio.

4.3. Margine di dumping

- (19) Applicando le modifiche al valore normale citate al precedente considerando 17, il margine di dumping è stato ricalcolato. Il risultato è il seguente:
— Tutte le società: 20,5 %.

5. Corea

- (20) Si ricorda che nessun produttore esportatore della Corea ha collaborato all'inchiesta. Le conclusioni sono quindi basate sui dati disponibili.

5.1. Valore normale

- (21) Nessuna osservazione è stata ricevuta a tale riguardo. Il valore normale è stato ricalcolato, sulla base delle modifiche di cui al precedente considerando 11.

5.2. Valore all'esportazione e confronto

- (22) Nessuna osservazione è stata comunicata a tale proposito. Sono state quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando 23 e 24 del regolamento provvisorio.

5.3. Margine di dumping

- (23) Applicando le modifiche al valore normale di cui al precedente considerando 21, il margine di dumping è stato ricalcolato. Il risultato è il seguente:
— Tutte le società: 19,7 %.

D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

- (24) Poiché non sono state comunicate osservazioni a proposito della definizione di industria comunitaria, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando 39 e 40 del regolamento provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

1. Consumo di TTC nella Comunità

- (25) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, i dati sul consumo che risultano dal regolamento provvisorio hanno dovuto essere corretti per integrare, in particolare, i dati disponibili relativi alle società che operano nella Comunità collegate ai produttori esportatori dei paesi interessati. I nuovi risultati hanno confermato un calo del consumo di TTC nella Comunità (cfr. considerando 45 del regolamento provvisorio). Tale calo ha assunto le seguenti proporzioni:

Tabella 1: Consumo di TTC nella Comunità

	1995	1996	1997	1998	PI
Unità	6 717 805	5 882 421	4 992 089	4 954 292	4 704 257
Indice 1995 = 100	100	88	74	74	70
Indice 1997 = 100			100	99	94

Fonti: dati forniti dall'industria comunitaria e dagli operatori comunitari collegati ai produttori esportatori; Eurostat.

- (26) In generale, durante il periodo in esame, il mercato comunitario ha subito una flessione del 30 % in termini di volume. La flessione maggiore è avvenuta tra il 1995 e il 1997 (- 26 %). Tuttavia, come risulta dalla tabella, a partire dal 1997 il consumo nella Comunità si è stabilizzato. Il consumo si è mantenuto agli stessi livelli nel 1997 e nel 1998, registrando un leggero calo del 5 % durante il periodo dell'inchiesta (PI).
- (27) Si rammenta che il calo maggiore del consumo comunitario è attribuibile al fatto che nella prima parte del periodo in esame una parte della produzione comunitaria di televisori a colori da 14 pollici (TVC) è stata trasferita in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) (cfr. considerando 46 del regolamento provvisorio). Gli effetti del trasferimento vengono esaminati nei successivi considerando da 63 a 65.

2. Importazioni di TTC nella Comunità provenienti dai paesi interessati

2.1. Lituania e Malaysia: margine di dumping de minimis

- (28) L'inchiesta ha confermato che il margine di dumping fissato per la Lituania era inferiore alla soglia minima. Inoltre, come risulta dal precedente considerando 14, anche la media ponderata del margine di dumping fissata per la Malaysia risulta, in base agli ultimi calcoli, sotto la soglia minima.

2.2. Cina: importazioni trascurabili

- (29) Un produttore operante in Cina ha affermato di essere l'unico produttore del paese e di avere venduto durante il PI una percentuale trascurabile di TTC destinati all'esportazione nella Comunità. Egli ha inoltre sostenuto che la discrepanza tra il volume delle sue vendite destinate alla Comunità e la cifra delle statistiche Eurostat sulle importazioni si giustifica col fatto che il codice CN utilizzato per i TTC in tali statistiche comprendeva anche altri TTC di dimensioni superiori o inferiori ai 14 pollici, ovvero TCC che non rientrano nel campo d'azione del presente procedimento. Nella stessa comunicazione, esso ha precisato che l'industria comunitaria aveva formato una joint venture con una società operante in Cina e che questo fatto potrebbe contribuire a spiegare la discrepanza.

- (30) Esso ha inoltre affermato che il volume effettivo delle vendite destinate all'esportazione verso la Comunità era sotto la soglia minima, sulla base del fatto che il livello di consumo stabilito dalla Commissione a titolo provvisorio (cfr. considerando da 41 a 44 del regolamento provvisorio) era estremamente impreciso. Esso ha infine richiesto che l'inchiesta nei confronti della Cina venisse chiusa.
- (31) Per esaminare le richieste di cui sopra, la Commissione ha esaminato le statistiche sulle esportazioni cinesi, ha raccolto informazioni presso la delegazione dell'Unione europea in Cina e ha analizzato i dati presentati dall'industria comunitaria.
- (32) Secondo le statistiche di fonte cinese, il volume delle esportazioni verso la Comunità era ancora maggiore di quello presente nelle statistiche Eurostat. Ciò può tuttavia essere spiegato con il fatto che le statistiche in questione riguardavano diversi tipi di TTC, compresi tipi che non rientrano nel procedimento in esame.
- (33) L'industria comunitaria ha fornito le informazioni richieste a proposito della joint venture che aveva formato in Cina. È così emerso che tale joint venture non produceva articoli classificabili al codice CN in questione, ma altre componenti (display components). Per quanto riguarda la discrepanza tra le statistiche Eurostat sulle importazioni e le cifre sull'importazione dichiarate del produttore esportatore cinese, va osservato che, come ricordato sopra, i dati a disposizione non escludono che TTC diversi dal prodotto in questione siano stati esportati dalla Cina alla Comunità.
- (34) L'inchiesta non ha inoltre individuato nessun altro esportatore cinese del prodotto in questione, a parte la società sopracitata.
- (35) Sulla base di tali considerazioni e in virtù del fatto che a) il volume delle importazioni dalla Cina è notevolmente diminuito durante il periodo in esame (- 83 %), b) il codice CN del prodotto in questione comprende anche prodotti che non rientrano nel presente procedimento e che quindi le statistiche Eurostat sulle importazioni non riflettono necessariamente in maniera fedele le importazioni dalla Cina del prodotto in questione, c) il volume delle importazioni dichiarato dal produttore cinese nella sua risposta al questionario risultava inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base e d) non esistono informazioni che indichino che il produttore cinese in questione non sia l'unico produttore cinese a vendere il prodotto in questione verso la Comunità, si è ritenuto opportuno considerare la quota di mercato delle importazioni cinesi inferiore alla soglia minima.

2.3. India e Corea

- (36) Ne consegue che, considerate le conclusioni relative alla Lituania e alla Malaysia di cui al precedente considerando 28, e quelle relative alla Cina di cui al precedente considerando 35, solamente le importazioni dagli altri due paesi, l'India e la Corea, sono state analizzate nella valutazione del pregiudizio che segue. Ad esse si farà qui di seguito riferimento definendole importazioni dai «paesi interessati».

2.4. Valutazione cumulativa delle importazioni

2.4.1. Volume delle importazioni

- (37) I volumi delle importazioni originarie dei paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2: Volumi delle importazioni dai paesi interessati verso la Comunità

	1995	1996	1997	1998	PI
Totale unità	806 188	318 471	126 559	483 361	494 254
Indice 1995 = 100	100	40	16	60	61
Indice 1997 = 100			100	382	391

Fonte: Eurostat.

- (38) Complessivamente, nel periodo in questione il volume delle importazioni dai paesi interessati è diminuito del 39 %. La tabella 2 evidenzia che le importazioni oggetto di dumping sono diminuite tra il 1995 e il 1997 (- 84 %) per poi aumentare significativamente dal 1997 al PI (+ 291 %).

2.4.2. Quota di mercato delle importazioni

- (39) Considerati i nuovi dati relativi al consumo, la quota di mercato occupata dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati nella Comunità ha registrato l'andamento seguente:

Tabella 3: Quota di mercato delle importazioni nella Comunità dai paesi interessati

	1995	1996	1997	1998	PI
<i>Indice 1995 = 100</i>	12,0 %	5,4 %	2,5 %	9,8 %	10,5 %
	100	45	21	81	88
<i>Indice 1997 = 100</i>			100	385	414

Fonte: Risposte dell'industria comunitaria al questionario e Eurostat.

- (40) La tabella 3 evidenzia che la quota di mercato è diminuita nel periodo tra il 1995 e il 1997 del 9,5 %, ma è aumentata dell'8 % tra il 1997 e il PI.

2.4.3. Prezzo medio delle importazioni

- (41) Sulla base delle conclusioni di cui al considerando 55 del regolamento provvisorio, il prezzo medio delle importazioni di TTC originarie dell'India, della Malaysia, della Cina e della Corea già evidenziava una tendenza al ribasso (11 % nel periodo in questione e 19 % nel periodo tra il 1997 e il PI). Dopo l'esclusione di Malaysia e Cina, tale tendenza si è rivelata ancora più pronunciata:

Tabella 4: Prezzi medi delle importazioni nella Comunità dai paesi interessati

	1995	1996	1997	1998	PI
ECU/unità	39,36	42,15	45,27	34,85	31,85
<i>Indice 1995 = 100</i>	100	107	115	89	81
<i>Indice 1997 = 100</i>			100	77	70

Fonte: Eurostat.

Dal 1995 al PI i prezzi di vendita sul mercato comunitario praticati dai produttori esportatori in oggetto sono diminuiti del 19 %. La tendenza al ribasso è stata ancora più marcata nel periodo tra il 1997 e il PI, in cui il prezzo medio delle importazioni è calato del 30 %. Tale situazione si è verificata in concomitanza con un aumento del volume delle importazioni del 291 %.

Inoltre, tra il 1997 e il PI il prezzo medio delle importazioni è diminuito molto di più (- 30 %) del prezzo medio dell'industria comunitaria (- 19 %).

2.5. Sottoquotazione dei prezzi

- (42) Poiché tale analisi delle importazioni dai paesi interessati non ha alcun impatto sulla sottoquotazione dei prezzi, le conclusioni relative a India e Corea di cui al considerando 59 del regolamento provvisorio vengono confermate. Il confronto ha rivelato che i margini medi di sottoquotazione dei prezzi, espressi come percentuale dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria, sono del 14,7 % per l'India e del 10,8 % per la Corea.

2.6. Conclusione

- (43) Sulla base dei fatti e delle considerazioni sopraesposti, è emerso che l'andamento dei volumi delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati si può suddividere in due fasi distinte. Tra il 1995 e il 1997, le importazioni sono diminuite in maniera significativa. Tuttavia, nel periodo tra il 1997 e il PI, esse hanno ampiamente recuperato, aumentando del 291 %. Anche la quota di mercato ha registrato un andamento simile. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è diminuita del 9,5 % tra il 1995 e il 1997, ma è aumentata dell'8 % tra il 1997 e il PI. Analogamente, i prezzi all'importazione, che sono aumentati del 15 % fino al 1997, sono successivamente diminuiti del 30 %.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

- (44) Non sono state ricevute osservazioni a proposito dell'analisi provvisoria del pregiudizio, secondo la quale la maggior parte degli indicatori economici relativi all'industria comunitaria hanno evidenziato una tendenza marcatamente negativa (considerando da 60 a 69 e da 72 a 79 del regolamento provvisorio). Tuttavia, soprattutto in vista dei nuovi dati sul consumo comunitario, gli indicatori della situazione dell'industria comunitaria vengono ripresentati qui di seguito.

Va osservato che la tendenza negativa degli indicatori economici che riguardano l'industria comunitaria è stata particolarmente significativa tra il 1997 e il PI.

Come risulta dal considerando 60 del regolamento provvisorio, considerato che l'industria comunitaria è costituita da un solo un produttore, i dati relativi all'industria comunitaria sono stati espressi sotto forma di indice per garantire la riservatezza dei dati forniti, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base. Va inoltre notato che sono stati esaminati tutti gli indicatori elencati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Qui di seguito vengono descritti quelli pertinenti.

3.1. Produzione

- (45) Si rammenta che nel periodo in questione la produzione di TTC dell'industria comunitaria è aumentata del 9 % (cfr. considerando 64 del regolamento provvisorio). L'industria comunitaria ha mantenuto la produzione di TTC all'interno della Comunità anche quando la produzione di TVC è stata trasferita in alcuni PEKO.

3.2. Volume delle vendite, prezzo medio delle vendite e redditività

- (46) Si rammenta che durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha perso il 55 % e tra il 1997 il PI il 26 % (cfr. considerando 66 del regolamento provvisorio). Nello stesso periodo, il consumo è diminuito del 30 % e del 6 % rispettivamente. Il maggior calo del consumo è avvenuto tra il 1995 e il 1997 (26 %), nel periodo in cui una parte della produzione di TVC è stata trasferita dalla Comunità ad alcuni PEKO. Dal 1997 al PI il consumo è rimasto fondamentalmente stabile. Ne consegue che il calo delle vendite dell'industria comunitaria è stato molto maggiore del calo del consumo.

- (47) Come risulta dal considerando 68 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha rivelato che i prezzi praticati dall'industria comunitaria agli acquirenti non collegati è diminuito del 21 % nel periodo in esame. Il calo maggiore è avvenuto tra il 1997 e il PI (- 19 %), mentre i prezzi sono rimasti stabili dal 1995 al 1997. Il calo più ingente dei prezzi dell'industria comunitaria è quindi avvenuto nel momento in cui il consumo era relativamente stabile (calo del 6 % tra il 1997 e il PI). Essi sono invece rimasti stabili quando il consumo è diminuito in maniera significativa (- 26 % tra 1995 e 1997).

- (48) Inoltre, la redditività dell'industria comunitaria è risultata negativa. Come risulta dal considerando 75 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame sono stati persi circa 4 punti percentuali di utile.

3.3. Quota di mercato nella Comunità

- (49) Sulla base dei nuovi dati sul consumo, la quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria ha registrato l'andamento seguente:

Tabella 5: Quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria

	1995	1996	1997	1998	PI
Indices 1995 = 100	100	107	83	64	65
Indice 1997 = 100			100	77	78

Fonte: risposta dell'industria comunitaria al questionario e Eurostat.

- (50) L'industria comunitaria ha perso il 15,5 % di quota di mercato nel periodo in esame e non il 6 % come determinato provvisoriamente (cfr. considerando 71 del regolamento provvisorio). Il calo maggiore di quota di mercato (- 7,9 %) è avvenuto tra il 1997 e il PI, quando le importazioni oggetto di dumping sono aumentate (+ 291 %) e hanno conquistato una notevole fetta di mercato (+ 8 %).

4. Conclusioni sul pregiudizio

- (51) Si rammenta che durante il periodo in esame i prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 21 %, che la redditività è stata negativa (perdita di 4 punti percentuali di profitto), il volume delle vendite è diminuito del 55 % (cfr. considerando 81 del regolamento provvisorio), e la quota di mercato è diminuita del 15,5 %. Il prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping, che nel periodo in esame è sempre stato inferiore a quello praticato dall'industria comunitaria, è stato più basso del 12 % rispetto al prezzo medio dell'industria comunitaria durante il PI.
- (52) Il volume delle importazioni oggetto di dumping è diminuito in maniera significativa tra il 1995 e il 1997 per poi aumentare del 291 % tra il 1997 e il PI. Tale aumento è coinciso con un calo del consumo del 6 % tra il 1997 e il PI. Per quanto riguarda il prezzo all'importazione medio, va notato che tra il 1995 e il 1997 è stato registrato un aumento del 15 %, seguito da una diminuzione del 30 % tra il 1997 e il PI.
- (53) L'approfondimento dell'inchiesta ha confermato che la situazione economica dell'industria comunitaria si è deteriorata, soprattutto tra il 1997 e il PI, in concomitanza con l'aumento delle importazioni oggetto di dumping. In tale periodo la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 15 % (cfr. considerando 64 del regolamento provvisorio) e i prezzi di vendita del 19 %. Anche la redditività ha subito una contrazione e l'occupazione è calata del 13 %.
- (54) Alla luce di quanto precede, in particolar modo la diminuzione dei prezzi di vendita e della redditività, viene confermata la conclusione che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

- (55) In conformità dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è stabilito se il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati.

- (56) È stata inoltre esaminata l'incidenza di fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, per evitare che il pregiudizio causato da tali fattori non venisse erroneamente attribuito alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (57) Dopo l'esclusione della Malaysia e della Cina, il volume delle importazioni oggetto di dumping dal 1997 al PI è risultato molto maggiore (+ 291 %). La quota di mercato di tali importazioni è aumentata dell'8 %. L'aumento delle importazioni è coinciso con un periodo di stabilizzazione dei consumi. Contemporaneamente, si sono verificate la diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria (- 26 %) e la diminuzione della sua quota di mercato (- 7,9 %).
- (58) I prezzi praticati dai paesi interessati nel mercato comunitario sono diminuiti del 19 % nel periodo in esame. Il calo più drastico è avvenuto tra il 1997 e il PI (- 30 %). Nel periodo in esame i prezzi dell'industria comunitaria sono invece diminuiti del 21 %. Il calo maggiore si è verificato tra il 1997 e il PI (- 19 %). La sottoquotazione media dei prezzi durante il PI è stata del 12 %. Questi fattori sono responsabili del calo della redditività dell'industria comunitaria, che ha perso fino al 4 % di utile.
- (59) Sulla base di quanto precede, risulta esserci un'evidente coincidenza temporale, in particolare a partire dal 1997, tra il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria e il massiccio aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo provenienti dai paesi interessati. Effettivamente, di fronte all'abbondanza di importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, l'industria comunitaria ha cominciato a perdere sia in termini di volume delle vendite che di quota di mercato e si è vista costretta ad adeguarsi alla tendenza al ribasso dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping.
- (60) I fatti e le considerazioni di cui sopra dimostrano che le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo hanno avuto gravi ripercussioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria, soprattutto per quanto riguarda la quota di mercato, il volume delle vendite, e la redditività e che hanno causato un grave pregiudizio.

3. Andamento del consumo

- (61) È stato affermato che il pregiudizio all'industria comunitaria è stato principalmente causato dal calo drastico del consumo, a sua volta un effetto del declino generale del mercato. L'inchiesta ha effettivamente dimostrato che il consumo è diminuito nel periodo in questione. Il mercato comunitario ha subito una flessione del 30 % in termini di volume nel periodo in esame e del 6 % dal 1997 al PI.
- (62) L'inchiesta più approfondita ha tuttavia rivelato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è l'effetto di un mercato generalmente in crisi. È emerso infatti che ciò che sembrava essere indice di un mercato in crisi era in realtà l'effetto del trasferimento della produzione di TVC ad alcuni PECO (cfr. considerando da 63 a 65). Poiché il consumo comunitario di TVC, il prodotto finale che incorpora i TTC, è addirittura aumentato nel periodo in esame (cfr. considerando 66 e 67), una tale tendenza del consumo non può essere associata con il calo dei prezzi. Va infine notato che la maggior parte degli indicatori economici che riguardano l'industria comunitaria hanno cominciato a manifestare una marcata tendenza al ribasso in un momento in cui il consumo si era stabilizzato (cfr. considerando da 69 a 71), ovvero a partire dal 1997.

3.1. Effetto del trasferimento

- (63) Sulla base delle informazioni disponibili, il processo di trasferimento della produzione di TVC a certi PECO è avvenuto nella prima parte del periodo in esame. Gli effetti di tale operazione sono stati il calo del consumo di TTC nella Comunità e l'aumento dell'esportazione di TTC per soddisfare il fabbisogno delle nuove sedi di produzione.

- (64) Da quanto precede si evince che il calo del consumo di TTC non ha in realtà causato una diminuzione generale della domanda del prodotto in esame, accompagnato dal conseguente effetto negativo sui prezzi di vendita, ma semplicemente un cambiamento della localizzazione geografica dei consumatori. Se il trasferimento della produzione di TVC nei PECO può spiegare in larga misura il calo del consumo di TTC nella Comunità, tra i suoi effetti non c'è certamente stato il calo generale della domanda del prodotto.
- (65) Si è quindi concluso che il deterioramento dei prezzi di vendita che è emerso dall'inchiesta sul mercato comunitario, in particolare a partire dal 1997, e il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria non si possono spiegare con la generale debolezza del mercato relativo al prodotto in questione.

3.2. Consumo di TVC nella Comunità

- (66) Considerato quanto precede, per avere il quadro completo della situazione e per capire il calo del consumo comunitario di TTC nel periodo in esame, si è analizzato l'andamento del consumo di TTC dal 1995 al 1998. In effetti, poiché i TTC sono impiegati nella fabbricazione delle TVC, l'analisi del consumo comunitario di TTC completa l'analisi del mercato comunitario dei TTC.

Tabella 6: Consumo di TTC nella Comunità

	1995	1996	1997	1998	PI
Unità	8 292 391	8 070 930	8 342 555	9 276 425	Dati non disponibili
Indice	100	97	101	111	

Fonte: dati di una ricerca di mercato sulle TVC e Eurostat.

- (67) La tabella mostra chiaramente che la domanda comunitaria di TVC è aumentata nel periodo in questione e soprattutto negli anni 1997 e 1998.
- (68) Da quanto precede si può legittimamente concludere che l'andamento negativo del consumo di TTC nella Comunità non dipende da un calo generale della domanda di TVC, poiché tale domanda è aumentata di circa l'11 % tra 1995 e 1998. Il trasferimento della produzione non può quindi nascondere il fatto che la domanda di TVC è continuata ad aumentare nella Comunità, segno che il prodotto in questione non si può considerare superato.

3.3. Andamento del consumo a partire dal 1997

- (69) Come risulta dalla Tabella 1 e dal precedente considerando 26, il calo maggiore del consumo di TTC nella Comunità si è verificato tra il 1995 e il 1997 (- 26 %). Da quel momento in poi, tuttavia, si è registrato un andamento del consumo piuttosto stabile.
- (70) L'analisi più approfondita ha rivelato che i prezzi praticati dall'industria comunitaria si sono mantenuti stabili mentre il consumo è decisamente diminuito (- 26 % tra 1995 e 1997) e che la più rilevante diminuzione dei prezzi dell'industria comunitaria si è verificata in un periodo in cui il consumo era relativamente stabile (diminuzione del 6 % tra il 1997 e il PI). Inoltre, la situazione economica della Comunità si è particolarmente deteriorata tra il 1997 e il PI, quando si è verificata l'impennata delle importazioni oggetto di dumping (+ 291 % del volume delle importazioni e + 8 % di quota di mercato), mentre le vendite dell'industria comunitaria subivano una contrazione del 26 % e la quota di mercato dell'industria comunitaria perdeva il 7,9 %. Come evidenziato sopra, nello stesso periodo il prezzo medio unitario di TTC praticato dall'industria comunitaria a clienti indipendenti diminuiva del 19 %, la produzione del 15 % e la redditività di circa 4 punti percentuali. Va infine osservato che il costo della produzione dell'industria comunitaria non è aumentato durante il periodo della diminuzione delle vendite. Al contrario, tra il 1997 e il PI si è verificata una riduzione dei costi di produzione di più del 10 %.

- (71) Da quanto precede, si può concludere che l'andamento del consumo di TTC nella Comunità non può spiegare il deterioramento della situazione economica dell'industria comunitaria e l'aumento significativo sia del volume delle importazioni che della quota di mercato delle importazioni di TTC dai paesi interessati, particolarmente nel periodo tra il 1997 e il PI.

4. Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi

- (72) Le cifre alla voce «Totale» della tabella seguente comprendono le importazioni da tutti i paesi a parte India e Corea:

Tabella 7: Importazioni da altri paesi terzi

	1995	1996	1997	1998	PI
Lituania	438 051	549 112	357 202	408 607	373 510
Malaysia	742 235	500 531	271 838	525 015	544 397
Singapore	678 752	814 216	984 267	729 387	480 032
Altri	1 096 695	802 426	997 232	676 018	467 133
Totale altri paesi terzi	2 955 733	2 666 285	2 610 539	2 339 027	1 865 072
<i>Indice 1995 = 100</i>	100	90	88	79	63
<i>Indice 1997 = 100</i>			100	90	71

Fonte: Eurostat.

Durante il PI, la Lituania, la Malaysia e Singapore sono stati i maggiori esportatori verso la Comunità all'interno di questo gruppo. Come indicato al considerando 35, le importazioni dalla Cina sono state inferiori alla soglia minima.

- (73) Il volume totale delle importazioni da altri paesi terzi è diminuita del 37 % nel periodo in esame, a fronte di una diminuzione del consumo pari al 30 %. Tra il 1997 e il PI, le stesse importazioni sono diminuite del 29 % mentre il consumo è diminuito solo del 6 %.
- (74) L'inchiesta ha rivelato che durante il PI i prezzi applicati alla Comunità da parte della maggior parte degli operatori situati negli altri paesi terzi sono stati maggiori di quelli praticati sul mercato comunitario dai paesi interessati. L'andamento di tali prezzi, sulla base dei dati Eurostat, è stato il seguente:

Tabella 8: Prezzi delle importazioni

	1995	1996	1997	1998	PI	(ECU/unità)
Lituania	34,97	36,96	38,88	35,40	27,36	
Malaysia	44,59	41,68	45,65	43,92	35,53	
Singapore	43,61	41,18	42,63	41,78	40,35	
Prezzi medi delle importazioni	41,46	42,32	42,98	39,94	37,54	
<i>Indice 1995 = 100</i>	100	102	104	96	91	
<i>Indice 1997 = 100</i>			100	93	87	

Fonte: Eurostat.

- (75) La tabella 8 rivela che i prezzi delle importazioni da Singapore sono stati, durante il PI, superiori al livello dei prezzi dell'industria comunitaria e che i prezzi dei TTC applicati dagli altri paesi terzi sono stati molto diversi tra loro. I prezzi delle importazioni dalla Malaysia sono stati simili a quelli praticati dall'industria comunitaria mentre quelli della Lituania sono risultati inferiori. Sulla base di tali dati, non si può escludere con sicurezza che le importazioni da alcuni paesi terzi abbiano avuto ripercussioni negative sulla situazione economica della Comunità.

5. Conclusioni sui nessi di causalità

- (76) In conclusione, non si può escludere che fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, in particolare le importazioni dalla Lituania, possano avere contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, tali fattori non possono spezzare il nesso causale tra il pregiudizio determinato e gli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, soprattutto alla luce della quota di mercato di queste ultime.
- (77) Tale conclusione è ampiamente illustrata dall'andamento sostanzialmente negativo della situazione economica dell'industria comunitaria, in particolare tra il 1997 e il PI. In tale periodo le importazioni dai paesi interessati hanno subito un'impennata (+ 291 %) mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha perso il 26 %. Contemporaneamente, l'industria comunitaria ha perso il 7,9 % della sua quota di mercato (mentre i paesi interessati hanno guadagnato l'8 %), i suoi prezzi medi sono diminuiti del 19 %, la produzione del 15 % e la redditività di circa il 4 %. Infine, durante il PI è stata riscontrata una significativa sottoquotazione dei prezzi.
- (78) Il comportamento dei produttori esportatori dei paesi interessati ha avuto gravi conseguenze negative sulla situazione economica dell'industria comunitaria. Si conferma pertanto che tali importazioni, prese separatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Interesse dell'industria comunitaria

- (79) Va notato che nonostante il sopracitato trasferimento della produzione di TVC, una parte significativa di TVC vengono ancora prodotte nella Comunità. In effetti, l'aumento della domanda di TVC indica che il prodotto in questione non è un prodotto obsoleto. Va inoltre osservato che l'industria comunitaria è ancora vitale, come risulta dal processo di razionalizzazione che ha intrapreso. L'industria comunitaria ha razionalizzato e potenziato la propria produttività negli ultimi anni, cercando, con successo, di abbassare i costi di produzione e aumentare la propria competitività sul mercato. Si ritiene che in assenza di misure antidumping, i prezzi dell'industria comunitaria continuerebbero a scendere, una eventualità che potrebbe portare alla chiusura degli impianti di produzione di TVC nella Comunità e quindi ad un ulteriore calo dell'occupazione.

2. Impatto sugli importatori e sugli utilizzatori

- (80) Poiché dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio non sono giunte alcune osservazioni sugli eventuali danni che le misure antidumping potrebbero arrecare alle attività degli importatori e degli utilizzatori, vengono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio.

3. Conclusione

- (81) Sulla base di quanto precede, si è concluso che non ci sono motivi convincenti contro l'istituzione di misure antidumping relative alle importazioni del prodotto in esame provenienti dall'India e dalla Corea.

H. DISPOSIZIONE FINALE

- (82) In considerazione delle conclusioni relative a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse della Comunità, si ritiene che si debbano istituire misure antidumping definitive al fine di evitare che le importazioni oggetto di dumping provenienti da India e Corea causino all'industria comunitaria un ulteriore pregiudizio.

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (83) Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato con lo stesso metodo descritto al considerando 116 del regolamento provvisorio. In questo modo si è stabilito un livello dei prezzi non pregiudizievole, che consenta all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e realizzare il margine di profitto ragionevole che essa potrebbe ottenere in assenza delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

2. Forma e livello del dazio definitivo

- (84) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché i margini di pregiudizio si sono rivelati più alti dei margini di dumping di tutti i produttori esportatori in questione, il dazio definitivo dovrebbe essere fissato al livello di questi ultimi.

3. Chiusura del procedimento

- (85) Alla luce delle conclusioni sulle importazioni provenienti dalla Lituania, dalla Malaysia (margini di dumping de minimis) e dalla Cina (quota di mercato de minimis) il procedimento relativo a tali paesi dovrebbe essere chiuso.

I. RISCOSSIONE E LIBERAZIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (86) In considerazione dell'ampiezza dei margini di dumping stabiliti per i produttori esportatori di India e Corea, e della gravità del pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria, è necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 837/2000 siano riscossi a titolo definitivo fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi imposti.
- (87) In considerazione della chiusura del procedimento relativo alle importazioni originarie della Malaysia e della Cina, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni provenienti da tali paesi ai sensi del regolamento (CE) n. 837/2000 dovrebbero essere liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori con la diagonale dello schermo (cioè la parte attiva dello schermo misurata in linea retta) superiore a 33 cm, ma non superiore a 38 cm, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 e con un passo (cioè la distanza tra due linee dello stesso colore al centro dello schermo) di almeno 0,4 mm, originarie dell'India e della Repubblica di Corea, classificabili al codice CN ex 8540 11 11 (codice TARIC 8540 11 11 94).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

Paese	Aliquota del dazio (%)
India	20,5
Repubblica di Corea	19,7

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il procedimento relativo alle importazioni di tubi catodici per ricevitori di televisioni a colori, definiti all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Lituania, della Malaysia e della Repubblica popolare cinese sono chiusi.

Articolo 3

1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie dell'India e della Repubblica di Corea ai sensi del regolamento (CE) n. 837/2000 sono riscossi in ragione dell'aliquota di dazio istituita in via definitiva dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

2. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni originarie della Malaysia e della Repubblica popolare cinese ai sensi del regolamento (CE) n. 837/2000 sono liberati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

**REGOLAMENTO (CE) N. 2314/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 763/2000 che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di tre esportatori taiwanesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 763/2000⁽²⁾ ha esteso il dazio antidumping definitivo del 58,6 % istituito con regolamento (CE) n. 584/96⁽³⁾ alle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari di Taiwan, fatta eccezione per i prodotti fabbricati ed esportati dai tre esportatori taiwanesi che hanno collaborato.
- (2) È prassi consolidata delle istituzioni comunitarie istituire misure antidumping individualizzate nei confronti di beni fabbricati da società prese singolarmente.
- (3) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 763/2000 limita l'estensione dell'esenzione dal dazio ai prodotti fabbricati e venduti direttamente nella Comunità dai tre esportatori taiwanesi che hanno collaborato menzionati sopra.
- (4) Sulla base delle conclusioni della relativa inchiesta, sembra opportuno estendere la portata dell'esenzione a tutte le vendite all'esportazione del prodotto fabbricato dagli esportatori interessati, a prescindere dal fatto che siano effettuate direttamente o attraverso un operatore commerciale terzo.
- (5) Il summenzionato articolo 1 dovrebbe pertanto essere modificato per consentire che l'esenzione venga applicata ai prodotti fabbricati dai tre produttori taiwanesi

che hanno collaborato, a prescindere dall'identità dell'operatore responsabile dell'esportazione di dette merci nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 763/2000, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 584/96 sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio di cui ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 91) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 91), originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni degli stessi accessori spediti da Taiwan (a prescindere dal fatto che vengano dichiarati o meno originari di Taiwan), (codice addizionale TARIC A 999), fatta eccezione per quelli prodotti dalla Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A 098), dalla Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A 099) e dalla Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A 100).

2. Il dazio esteso in base al paragrafo 1 viene riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/1999, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, fatta eccezione per gli accessori prodotti dalle società di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 2000.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

**REGOLAMENTO (CE) N. 2315/2000 DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2000**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2402/98 che impone un dazio antidumping definitivo
sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure originarie

(1) Nel novembre 1998, con il regolamento (CE) n. 2402/98⁽²⁾ (in appresso denominato «il regolamento»), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»). La misura consiste:

- a) nella differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 2 622 ECU per tonnellata e il prezzo cif frontiera comunitaria in tutti i casi in cui quest'ultimo è inferiore al prezzo minimo all'importazione, definito in base ad una fattura emessa da un esportatore stabilito nella Repubblica popolare cinese ad un acquirente non vincolato; non viene riscosso alcun dazio quando il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata è pari o superiore al prezzo minimo all'importazione; o
- b) in un dazio ad valorem del 31,7 % in tutti i casi non previsti alla lettera a).

2. Richiesta di un riesame antiassorbimento

(2) Il 22 luglio 1999 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «il regolamento di base»). La richiesta era stata presentata dal Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (Euro Alliages) per conto dell'unico produttore di magnesio greggio puro noto nella Comunità, la Pechiney Electrometallurgie, Francia. In essa si sosteneva che il dazio antidumping era stato assorbito in parte o per intero e che pertanto le misure antidumping in

questione non avevano provocato alcuna variazione o avevano provocato variazioni insufficienti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità.

(3) La richiesta conteneva prove del fatto che i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita del prodotto in questione nella Comunità non riflettevano adeguatamente il livello delle misure antidumping istituite. Oltre a segnalare le insufficienti variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita, la richiesta sosteneva anche che la maggior parte delle importazioni venivano effettuate a prezzi fortemente scontati da importatori comunitari collegati agli esportatori ed erano quindi soggetti al dazio ad valorem, ma che tale dazio era insufficiente a portare i prezzi, dazio corrisposto, ad un livello vicino a quello del prezzo minimo.

3. Inchiesta antiassorbimento

(4) Il 4 settembre 1999, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'avvio di un riesame, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di magnesio greggio puro originario della RPC.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame i produttori/esportatori, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori/associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite. La Commissione ha inoltre direttamente inviato questionari a tutti i produttori/esportatori, utilizzatori/associazioni di utilizzatori e importatori/operatori commerciali notoriamente interessati.

(6) Al questionario hanno risposto tre esportatori, due importatori, un'associazione di utilizzatori e quattro utilizzatori appartenenti allo stesso gruppo. Osservazioni scritte sono anche giunte da altri utilizzatori e da un'associazione siderurgica. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

- Deumu Deutsche Erz- und Metallunion GmbH, Germania,
- Wogen Resources Ltd, Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 298 del 7.11.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 253 del 4.9.1999, pag. 15.

- (7) L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1º settembre 1998 e il 31 agosto 1999 (in appresso denominato «periodo della presente inchiesta»). Il periodo della presente inchiesta è servito a determinare il livello dei prezzi all'esportazione, di rivendita e i successivi prezzi di vendita praticati dopo l'imposizione delle misure antidumping.
- (8) L'inchiesta è durata più del normale periodo di sei mesi previsto all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di base a causa della sua complessità e in particolare a causa dell'esistenza di due forme di dazio.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (9) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta che ha portato all'imposizione delle misure in vigore, vale a dire magnesio greggio puro attualmente classificabile nei codici NC 8104 11 00 ed ex 8104 19 00 (codice TARIC 8104 19 00 20).

Il magnesio greggio puro comprende:

- il magnesio greggio contenente, non intenzionalmente, piccole quantità di altri elementi considerati come impurità, e
- il magnesio greggio contenente elementi aggiunti intenzionalmente quali l'alluminio e lo zinco, non corrispondente ad una delle leghe descritte nell'allegato del regolamento.

Le applicazioni del magnesio greggio puro sono le seguenti:

- impiego come componente nella produzione di leghe a base di alluminio,
- desolforazione dell'acciaio,
- nodulazione del ferro,
- applicazioni chimiche, ad esempio la produzione del titanio,
- altre, ad esempio produzione di anodi e applicazioni farmaceutiche e militari.

C. NUOVA INCHIESTA

- (10) L'inchiesta ha cercato di stabilire se le misure precedentemente imposte avessero ottenuto gli effetti desiderati e se l'eventuale mancato raggiungimento di tali effetti fosse attribuibile ad un aumento del dumping. Il mancato raggiungimento degli effetti desiderati può essere individuato i) nell'assenza o nell'insufficienza di variazioni dei prezzi di rivendita e dei successivi prezzi di vendita nella Comunità o, se da tali variazioni non si ottengono conclusioni chiare, ii) in un calo nei prezzi diretti all'esportazione praticati dagli esportatori nella Comunità.

1. Variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità

- a) *Esame tesò a determinare se l'effetto correttivo delle misure in vigore sia stato annullato dall'assorbimento del dazio*
- (11) Per stabilire se i prezzi di rivendita e i successivi prezzi di vendita avessero subito sufficienti variazioni, è stato effettuato un confronto tra i prezzi praticati durante il

periodo dell'inchiesta iniziale (1º luglio 1996-30 giugno 1997) e quelli praticati durante il periodo della presente inchiesta. I due importatori comunitari che hanno collaborato e le quattro società utilizzatrici, che hanno acquistato il prodotto in esame originario della RPC tanto durante il periodo dell'inchiesta iniziale quanto durante il periodo della presente inchiesta, hanno fornito informazioni sui prezzi di acquisto e di rivendita del magnesio greggio puro cinese. Questi importatori e utilizzatori che hanno collaborato rappresentano l'89 % del volume totale delle importazioni nella Comunità durante il periodo della presente inchiesta.

Da un confronto tra i prezzi di rivendita praticati durante il periodo dell'inchiesta iniziale e il periodo della presente inchiesta, inclusi tutti i dazi dovuti, è emerso che dopo l'istituzione delle misure i prezzi di rivendita sono diminuiti. In media, i prezzi sono diminuiti dello 0,7 % rispetto al livello precedentemente stabilito durante il periodo dell'inchiesta iniziale, mentre in realtà avrebbero dovuto aumentare di circa il 30 %.

b) Argomentazioni delle parti interessate

- (12) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita, e quindi eventualmente di giustificare l'assenza di variazioni dei prezzi nella Comunità dopo l'imposizione delle misure con ragioni diverse dall'assorbimento dei dazi antidumping.

Nessuno degli importatori e degli utilizzatori ha fornito una spiegazione soddisfacente per la flessione dei prezzi di rivendita nella Comunità. Diverse parti hanno sostenuto che l'assenza di variazioni dei prezzi di rivendita era imputabile alla contrazione dei prezzi all'esportazione, la quale a sua volta era dovuta ad una diminuzione generale dei prezzi del magnesio sul mercato mondiale. A tale proposito, è difficile comprendere perché nessuna delle parti abbia chiesto un riesame del valore normale entro i termini fissati nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. In ogni caso, le informazioni, presentate ben oltre i termini stabiliti, erano incomplete e non provavano una variazione del valore normale in Norvegia (paese di riferimento) né variazioni dei prezzi sul mercato mondiale rispetto ai prezzi rilevati nel periodo dell'inchiesta iniziale.

Al contrario, le informazioni presentate in relazione ai prezzi praticati da una società norvegese mostravano per il periodo della presente inchiesta un prezzo di vendita medio superiore al valore normale stabilito per il periodo dell'inchiesta iniziale. Inoltre, i dati del Metal Bulletin presentati da uno degli esportatori mostravano che i prezzi medi nel cosiddetto mercato libero europeo nel periodo della presente inchiesta erano più elevati del 62 % rispetto ai prezzi all'esportazione di prodotti originali del mercato libero cinese, il che mostra il persistere di un modello di prezzi cinesi all'esportazione ben inferiori rispetto ai prezzi di mercato internazionali ed europei.

c) *Conclusione sui prezzi di rivendita*

- (13) L'inchiesta ha accertato una contrazione dei prezzi di rivendita tra il periodo dell'inchiesta iniziale e il periodo della presente inchiesta. Poiché si è ritenuto che ciò fosse una prova sufficiente di assorbimento, non è stato necessario indagare sull'andamento dei prezzi all'esportazione.

2. Nuovo margine di dumping

- (14) Una volta accertato l'annullamento dell'effetto correttivo delle misure, è stato necessario calcolare un nuovo livello di dazio. A tal fine, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, è stata effettuata una rivalutazione dei prezzi all'esportazione e su tale base è stato ricalcolato il margine di dumping.

a) *Rivalutazione dei prezzi all'esportazione*

- (15) I prezzi all'esportazione sono stati rivalutati conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, poiché sembravano inattendibili. In effetti, dopo l'imposizione delle misure, i prezzi di rivendita sono leggermente diminuiti, mentre invece avrebbero dovuto aumentare a causa del dazio antidumping. Come spiegato precedentemente, nessuna delle parti ha fornito spiegazioni per questa mancanza di variazioni dei prezzi di rivendita. Questi elementi erano indicativi dell'esistenza di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore. Di conseguenza, la rivalutazione è stata basata sui prezzi all'esportazione originariamente accertati, tenendo conto di tutti i costi applicabili, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

b) *Nuovo calcolo del margine di dumping effettuato tenendo conto dei prezzi all'esportazione rivalutati*

- (16) Conformemente all'articolo 12 del regolamento di base, il margine di dumping nazionale per gli esportatori cinesi è stato ricalcolato. Nessuna delle parti ha chiesto il riesame del valore normale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. Pertanto, i prezzi all'esportazione rivalutati sono stati confrontati con il valore normale accertato durante il periodo dell'inchiesta iniziale su base fob.

Il margine di dumping che ne è risultato, espresso in percentuale dei prezzi cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, accertati nel periodo dell'inchiesta iniziale, è del 63,4 %.

Di conseguenza, il Consiglio ritiene che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di base, le misure in vigore devono essere modificate conformemente alle nuove risultanze.

D. NUOVE MISURE PROPOSTE

- (17) Dall'inchiesta è emerso un calo dei prezzi all'esportazione ricostruiti ed un aumento del margine di dumping pari a questo calo.

Per tener conto di questo aumento del dumping, occorre modificare le misure antidumping. Si ricorda che i dazi antidumping imposti erano di due tipi: variabile e ad valorem. In pratica, tutte le esportazioni effettuate durante il periodo della presente inchiesta sono state soggette al dazio ad valorem. Nel corso dell'inchiesta è stato rilevato che il dazio ad valorem è stato assorbito, mentre non sono emerse prove dell'assorbimento del prezzo minimo. Pertanto, il Consiglio ritiene opportuno conservare per le misure la stessa forma stabilita nell'inchiesta iniziale, vale a dire: un dazio variabile in forma di prezzo minimo per gli acquirenti indipendenti e un dazio ad valorem per le parti collegate. Il dazio ad valorem deve essere modificato al fine di riflettere l'aumento del dumping.

Per il dazio ad valorem, il nuovo livello, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria è del 63,4 %. Il prezzo minimo, che non è stato interessato dalle nuove risultanze, resta lo stesso stabilito nell'inchiesta iniziale e corrisponde al valore normale adeguato al livello cif frontiera comunitaria.

- (18) Poiché i dazi esistenti si basano sui margini di dumping rilevati nell'inchiesta iniziale e poiché tali dazi sono stati assorbiti, non è stato necessario rivalutare il margine di pregiudizio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2402/98 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo del dazio antidumping è determinato nel seguente modo:

- a) la differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 2 622 EUR per tonnellata e il prezzo cif frontiera comunitaria in tutti i casi in cui quest'ultimo è:
 - inferiore al prezzo minimo all'importazione (codice addizionale TARIC A 156), e
 - definito in base ad una fattura emessa da un esportatore stabilito nella Repubblica popolare cinese ad un acquirente da questi indipendente.

Non viene riscosso alcun dazio quando il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata è pari o superiore al prezzo minimo all'importazione;

- b) pari ad un dazio ad valorem del 63,4 % in tutti i casi non previsti alla lettera a) (codice addizionale TARIC 8900).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

**REGOLAMENTO (CE) N. 2316/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'al-
legato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'impor-
tazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'al-
legato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del rego-
lamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ^(l)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,2
	060	111,8
	999	109,5
0707 00 05	052	86,5
	628	139,3
	999	112,9
0709 90 70	052	92,0
	999	92,0
0805 30 10	052	66,7
	388	57,6
	524	73,9
	528	55,8
	999	63,5
0806 10 10	052	99,5
	064	75,2
	400	229,8
	632	44,0
	999	112,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	48,5
	400	58,6
	800	148,6
	999	85,2
0808 20 50	052	81,4
	064	59,1
	999	70,3

(l) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2317/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per l'orzo, una gara per la restituzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95. Fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione. L'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta.
- (3) È necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2000/2001.
- (4) Per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica.
- (5) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

3. La gara è aperta fino al 17 maggio 2001. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽⁵⁾ che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione di esportazione e di fissazione anticipata, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000⁽⁷⁾, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito della presente gara, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.

Articolo 6

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:
 - di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
 - di non dar seguito alla gara.
2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

Articolo 7

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 8

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada

[Regolamento (CE) n. 2317/2000]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in EUR/t
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles [DG AGRI (C-1)] sono esclusivamente i seguenti:

- telex: 22037 AGREC B
 22070 AGREC B (Caratteri greci),
— telefax: 296 49 56
 295 25 15.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2318/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

**recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni
industriali, n. 38/2000 CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato⁽³⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinati all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽⁵⁾.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽⁶⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 38/2000 CE di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59] oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 38/2000 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 6 novembre 2000 (ora di Bruxelles).

Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 7,5 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 7,5 euro per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione e 7,5 euro per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 euro al litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 38/2000 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol.)
Francia	Port-la-Nouvelle Av. Adolphe Turrel BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle	24	12 840	36	greggio	+ 92 %
	Longuefuye F-53200 Longuefuye	1 2 7 10	22 330 22 400 22 320 20 110	35 35 36 36	greggio greggio greggio greggio	+ 92 % + 92 % + 92 % + 92 %
	Total		100 000			

**REGOLAMENTO (CE) N. 2319/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

**che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui
al regolamento (CE) n. 1999/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1999/2000 della Commissione⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1999/2000 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 9 ottobre 2000 sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

*Franz FISCHLER
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 238 del 22.9.2000, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 245 del 14.10.1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo expresado en euros por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindstepriser i EUR/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise ausgedrückt in EUR/Tonne
Kράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ευρώ ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices expressed in EUR per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux exprimés en euros par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi espressi in euro per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen uitgedrukt in euro per ton
Estado-Membro	Produtos	Preço mínimo expresso em euros por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat euroina tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i euro per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

FRANCE	— Quartiers avant	1 388
	— Quartiers arrière	2 253

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

UNITED KINGDOM	— Intervention fillet (INT 15)	15 060
	— Intervention rump (INT 16)	4 410
FRANCE	— Entrecôte (INT 19)	2 290
	— Tranche grasse (INT 12)	2 290
DANMARK	— Interventionsforfjerdning (INT 24)	1 852
IRELAND I	— Intervention striploin (INT 17)	6 160
	— Intervention topside (INT 13)	4 052
	— Intervention silverside (INT 14)	3 801
	— Intervention rump (INT 16)	3 701
	— Intervention thick flank (INT 12)	2 999
	— Intervention forequarter (INT 24)	1 992
	— Intervention shoulder (INT 22)	2 100
	— Intervention shank (INT 11)	1 925
	— Intervention shin (INT 21)	1 925
	— Intervention brisket (INT 23)	1 960
	— Intervention flank (INT 18)	1 120
	— Intervention forerib (INT 19)	4 001
IRELAND II	— Intervention topside (INT 13)	4 052
	— Intervention silverside (INT 14)	3 700
	— Intervention rump (INT 16)	3 079
	— Intervention shoulder (INT 22)	2 101

**REGOLAMENTO (CE) N. 2320/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbativa nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9100	A00	EUR/t	0
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	A00	EUR/t	0
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9150	A00	EUR/t	0
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9170	A00	EUR/t	0
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	A00	EUR/t	0
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	—	EUR/t	—	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	37,00
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	29,25
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0 (1)
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0 (1)
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0 (1)
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

(1) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2321/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 (¹)	A00	EUR/t	36,85	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	39,48
1102 20 10 9400 (¹)	A00	EUR/t	31,58	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	30,27
1102 20 90 9200 (¹)	A00	EUR/t	31,58	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	A00	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	A00	EUR/t	48,65	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	48,65	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	6,58
1103 13 10 9100 (¹)	A00	EUR/t	47,38	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 (¹)	A00	EUR/t	36,85	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 (¹)	A00	EUR/t	31,58	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 (¹)	A00	EUR/t	31,58	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	33,77	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	42,11
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	42,11
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	42,11
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	42,11
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	50,16
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	54,06	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	50,16
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	43,25	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 (²)	A00	EUR/t	41,26
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	42,11	1702 30 59 9000 (²)	A00	EUR/t	31,58
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	34,22	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	41,26
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	31,58
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	31,58
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	41,26
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	31,58
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	43,25	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	43,23
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	45,95	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	30,00
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	31,58

(¹) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(²) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2322/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealici. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealici», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealici ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealici contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	26,32
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2323/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 ottobre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2324/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 ottobre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2325/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 ottobre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 26,94 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2326/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000**

**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al
regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 ottobre 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2327/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2000

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

(5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999⁽⁸⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

⁽⁶⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁸⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

		(EUR/100 kg)		
Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base		Altri
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni		
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi	— — — — —	— — — — —	— — — — —
1002 00 00	Segala	3,377	3,377	
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	— —	— —	— —
1004 00 00	Avena	2,703	2,703	
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – altre (incluso allo stato naturale)	1,862 0,547 2,632 1,204 0,410 1,974 0,547 2,632	1,862 0,547 2,632 1,204 0,410 1,974 0,547 2,632	1,862 0,547 2,632 1,204 0,410 1,974 0,547 2,632
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	1,862 0,547 2,632	1,862 0,547 2,632	1,862 0,547 2,632

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti (¹)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	12,500 12,500 12,500	12,500 12,500 12,500
1006 40 00	Rotture di riso	3,300	3,300
1007 00 90	Sorgo	—	—

(¹) Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(²) La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(³) Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

(⁴) Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2328/2000 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2000
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2000

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

(2000/630/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (¹),

considerando quanto segue:

- (1) La partecipazione di Malta ai programmi della Comunità è un elemento importante della strategia di preadesione per Malta, come stabilito dal regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (²).
- (2) La decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (³), in particolare l'articolo 10, la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (⁴), in particolare l'articolo 12, e la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (⁵), in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Malta.
- (3) In conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14 febbraio 2000, la Commissione ha

concordato, a nome della Comunità, un accordo che consente a Malta di partecipare ai suddetti programmi.

- (4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, a notificare gli elementi previsti dall'articolo 4 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

*Per il Consiglio
Il Presidente
D. VAILLANT*

(¹) Parere espresso il 6 settembre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(²) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

(³) GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

(⁴) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

(⁵) GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

ACCORDO

tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

MALTA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci»⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate»⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, e la decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù»⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Malta.
- (2) Malta ha espresso il desiderio di partecipare a tali programmi.
- (3) La partecipazione di Malta ai suddetti programmi rappresenta una tappa significativa della strategia di preadesione per Malta, come stabilito dal regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta⁽⁴⁾.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUUE:

Articolo 1

A partire dal 2000 Malta partecipa alla seconda fase dei programmi di azione comunitari Leonardo da Vinci e Socrate (in seguito denominati rispettivamente «programma Leonardo da Vinci II» e «programma Socrate II») e, dal 2001, al programma d'azione comunitaria (in seguito denominato «programma Gioventù»), conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II, che formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

L'accordo si applica all'intera durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrate II, a partire dal 1º gennaio 2000 e, nel caso del programma Gioventù, a partire dal 1º gennaio 2001 fino alla fine del programma.

Articolo 3

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni definite da tale trattato e, dall'altra, al territorio di Malta.

Articolo 4

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti comunicano di aver concluso le rispettive procedure.

Articolo 5

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove settembre duemila.

Per la Comunità europea

Per la Repubblica di Malta

⁽¹⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

ALLEGATO I

CONDIZIONI E MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DI MALTA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II», «SOCRATE II» E «GIOVENTÙ»

1. Malta partecipa alle attività dei programmi Leonardo da Vinci II, Socrate II e Gioventù (in seguito denominati «programmi») in conformità, salvo altre disposizioni del presente accordo, degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione 1999/382/CE, dalla decisione n. 253/2000/CE e dalla decisione n. 1031/2000/CE. Essa partecipa a tutte le attività dei programmi, ad eccezione di alcune attività del programma Gioventù dedicate alla cooperazione con paesi terzi che non vi partecipano a pieno titolo.
2. Nel rispetto delle modalità fissate dall'articolo 5 delle decisioni sopracitate e ai sensi delle disposizioni, adottate dalla Commissione, relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrate e Gioventù, Malta crea le strutture adeguate per la gestione coordinata dell'attuazione delle azioni dei programmi a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito dei programmi riceveranno contributi per le loro attività. Malta adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficiente dei programmi a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, Malta versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II del presente accordo.

Al fine di tener conto degli sviluppi dei programmi o dell'evoluzione della capacità di assorbimento di Malta, il Consiglio di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini maltesi aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione gli esperti maltesi quando, ai sensi delle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina esperti indipendenti incaricati di concorrere alla valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri.
6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrate e Gioventù, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali istituite ai sensi del precedente punto 2 del presente allegato saranno assegnati a Malta in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo di Malta al programma stesso. L'importo massimo del sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio previsto per i programmi di lavoro di tali agenzie.
7. Gli Stati membri e Malta si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e altre persone aventi diritto che si spostano tra Malta e gli Stati membri nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dal presente accordo.
8. Malta esenta le attività contemplate dal presente accordo da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni di beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti delle Comunità europee per il monitoraggio e la valutazione dei programmi, ai sensi delle decisioni che istituiscono i programmi (rispettivamente articoli 13, 14 e 13), la partecipazione di Malta ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione e di Malta. Malta presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa alle altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi maltesi disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità maltesi provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni, adottate dalla Commissione, relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrate e Gioventù si applicano alle relazioni tra Malta, la Commissione e le agenzie nazionali maltesi. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali maltesi, le autorità di Malta saranno responsabili per i fondi non recuperati.

-
11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 delle decisioni relative a Socrate II e a Gioventù, i rappresentanti di Malta partecipano ai lavori dei comitati di programma in qualità di osservatori per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniscono in assenza dei rappresentanti maltesi.
 12. La lingua utilizzata per tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
 13. La Comunità e Malta possono interrompere le attività contemplate dal presente accordo in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine secondo le condizioni stabilite nel presente accordo.
-

ALLEGATO II

CONTRIBUTO FINANZIARIO DI MALTA AI PROGRAMMI «LEONARDO DA VINCI II», «SOCRATE II» E «GIOVENTÙ»**1. Leonardo da Vinci**

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, Malta dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
441 000	453 000	482 000	502 000	523 000	549 000	569 000

2. Socrate

Per partecipare al programma Socrate II, Malta dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
575 000	642 000	658 000	672 000	690 000	710 000	736 000

3. Gioventù

Per partecipare al programma Gioventù, Malta dovrà versare al bilancio generale dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in euro):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
340 000	405 000	473 000	539 000	607 000	686 000

4. Nel 2000, Malta verserà il contributo suddetto interamente a titolo del bilancio nazionale maltese, mentre negli anni successivi ricorrerà in parte al bilancio nazionale e in parte ai fondi per la sua preadesione. Tramite una procedura di programmazione separata nel quadro del regolamento (CE) n. 555/2000, i fondi per la preadesione richiesti saranno trasferiti a Malta mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale maltese, rappresenteranno il contributo nazionale di Malta, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi da parte della Commissione.

5. I fondi per la preadesione saranno chiesti secondo il seguente scadenzario:

— per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in euro):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
300 000	425 000	400 000	400 000	400 000	Importo da determinare

— per il contributo al programma Socrate II, i seguenti importi annui (in euro):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
300 000	425 000	400 000	400 000	400 000	Importo da determinare

— per il contributo al programma Gioventù, i seguenti importi annui (in euro):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
300 000	350 000	400 000	400 000	400 000	Importo da determinare

La parte rimanente del contributo di Malta proverrà dal bilancio statale di quel paese.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo di Malta.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti maltesi nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà a Malta una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, Malta verserà il proprio contributo:

- entro il 1º maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1º aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi,
- entro il 1º maggio per la parte finanziata dai fondi per la preadesione, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati a Malta entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati a Malta.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte di Malta, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e Malta recante
adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari
nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù**

Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù, firmato a Bruxelles il 29 settembre 2000, ha avuto luogo nello stesso giorno; l'accordo è quindi entrato in vigore, conformemente all'articolo 4, il 29 settembre 2000.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2000

concernente l'aiuto di Stato concesso dalla Spagna all'impresa Asociación General Agraria Mallorquina SA (AGAMA SA)

[notificata con il numero C(2000) 1401]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/631/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (⁽¹⁾),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente al suddetto articolo (⁽²⁾),

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Alla Commissione è pervenuta una denuncia secondo cui la Spagna avrebbe concesso un aiuto di Stato all'impresa Asociación General Agraria Mallorquina (in appresso AGAMA SA).
- (2) Con telex del 4 dicembre 1995 la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni in merito al suddetto aiuto e con telex del 7 gennaio 1997 ha sollecitato una risposta. Ad entrambi i telex non è stata data risposta.
- (3) Con lettera del 16 maggio 1997 la Commissione ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE riguardo al suddetto aiuto.
- (4) Con lettere del 14 luglio 1997, del 22 aprile 1998, del 20 maggio 1998 e del 18 marzo 1999 le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni.
- (5) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità*

europee (⁽³⁾). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni al riguardo.

- (6) Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli interessati.

II. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

- (7) Il beneficiario dell'aiuto concesso dalle autorità spagnole è l'impresa AGAMA SA, la cui attività consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari nell'isola di Maiorca (Isole Baleari). La AGAMA SA è l'unica impresa di carattere industriale di trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari presente nell'arcipelago delle Baleari.
- (8) Nell'agosto 1990 l'impresa AGAMA SA dichiarò l'interruzione dei pagamenti. Il governo della Comunità autonoma delle Baleari decise di intervenire, tramite l'impresa pubblica Semilla SA, a seguito della presentazione di uno studio di sostenibilità economica da parte dell'impresa Inmark SA. Lo studio prevedeva l'applicazione di varie misure nell'impresa AGAMA SA volte a ripristinare la redditività della stessa, tra cui, in particolare, una riduzione del personale, una negoziazione con i creditori dei debiti dell'impresa ed un apporto di capitale.
- (9) La Semilla SA anticipò alla AGAMA S.A. la cifra di 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR) equivalente al 20 % del debito complessivo che l'AGAMA SA aveva contratto con istituti di credito privati, il che le consentì di rimborsare questa percentuale del debito. Questi ultimi rinunciarono a 706 milioni di ESP (4 243 145,46 EUR) corrispondenti all'80 % del debito, che ammontava quindi in totale a 882 milioni di ESP (5 300 926,76 EUR).

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU C 204 del 4.7.1997, pag. 6.

⁽³⁾ Confronta la nota a piè di pagina 2.

- (10) L'impresa Semilla SA anticipò anche alla AGAMA SA un importo di 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR), equivalente all'85 % del debito che l'AGAMA SA aveva contratto con i produttori di latte, consentendole così di rimborsare questa percentuale dei debiti. I produttori di latte rinunciarono in media al 15 % dei loro crediti (circa 47 milioni di ESP) che ammontavano in totale a 319 milioni di ESP (1 917 228,61 EUR). In contropartita del pagamento di una gran parte dei debiti, i produttori di latte vendettero alla Semilla SA 6 681 azioni della AGAMA SA da loro possedute al prezzo di 1 700 ESP (10,22 EUR) per azione, mentre il loro valore nominale era di 10 000 ESP (60,10 EUR), cadauna. Inoltre, il 20 maggio 1991 la Semilla SA aveva sottoscritto un contratto di opzione d'acquisto con l'impresa Paslac SA (impresa privata azionista della AGAMA SA), per la somma di 1 milione di ESP (6 010,12 EUR), relativo a 11 674 azioni della AGAMA SA possedute dalla Paslac SA, al prezzo di 71 milioni di ESP (426 718,59 EUR) e cioè di 6 081 ESP per azione (36,55 EUR).
- (11) Inoltre, il 7 maggio 1991, la Semilla SA trasferì alla AGAMA SA 146 milioni di ESP (877 477,67 EUR) per il suo fondo di esercizio, cifra che la AGAMA SA doveva rimborsare alla SEMILLA SA.
- (12) A quel momento la partecipazione della Semilla SA nella AGAMA SA consisteva in 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR) che furono destinati al pagamento dei debiti contratti con gli istituti di credito privati, 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR) che furono destinati al pagamento dei debiti contratti con i produttori di latte e 146 milioni di ESP (877 477,67 EUR) per il fondo di esercizio della AGAMA SA, cifre queste costituite sotto forma di prestiti rimborsabili alla Semilla SA. Inoltre, quest'ultima aveva sottoscritto 11 milioni di ESP (66 111,33 EUR) dell'acquisto di azioni e 1 milione di ESP (6 010,12 EUR) dell'opzione d'acquisto. Ne risultava una partecipazione totale di 606 milioni di ESP (3 642 133,35 EUR) per cui, aggiungendo gli interessi, si giunge ad un importo globale di 663 milioni di ESP (3 984 710,25 EUR).
- (13) Il 3 aprile 1992 la Semilla SA vendette le sue azioni e la sua opzione di acquisto di azioni della AGAMA SA alla Granjas Braut SA e alla Granjas Son Seat SAT per un prezzo totale, compreso il rimborso dei debiti contratti dalla AGAMA nei confronti della Semilla, di 677 milioni di ESP (4 068 851,65 EUR). Tra le quattro imprese interessate all'acquisizione della AGAMA SA, tutte di solvibilità comparabile, il governo delle Isole Baleari selezionò l'offerta migliore in termini economici. Tuttavia, dopo aver effettuato un primo pagamento di circa 184 milioni di ESP (1 105 862,27 EUR) alla Semilla SA, gli acquirenti (che avevano già liquidato la loro opzione d'acquisto delle azioni della AGAMA SA) si trovarono in difficoltà finanziarie e non poterono effettuare i loro pagamenti alla Semilla SA.
- (14) In tali condizioni, la Semilla SA non accettò il differimento del pagamento richiesto dalla Granjas Braut SA e dalla Granjas Son Seat SAT e rescisse il contratto di vendita imponendo la massima penale contrattuale e cioè il 30 %. Di conseguenza, la Semilla SA poté recuperare le azioni della AGAMA SA. Questa operazione

comportò una perdita contabile per la Semilla SA di 91 milioni di ESP (546 921,02 EUR).

- (15) Dopo il rilevamento dell'AGAMA SA da parte della Semilla SA, venne approntato dalla Ernest & Young un piano di ristrutturazione nelle cui conclusioni si indicava che l'attività economica della AGAMA SA sarebbe stata redditizia se si fossero prese determinate misure e cioè ridurre la capacità produttiva dell'impresa, razionalizzare i prodotti finali (e quindi sopprimere prodotti con un margine di vendita ridotto e promuovere quelli di elevata redditività per l'impresa), migliorare il prestigio dell'impresa e ridurre i costi di produzione. Questo piano prevedeva, al 31 dicembre 1992, che l'impresa conseguisse risultati positivi a partire dal 1997 (in realtà questi risultati positivi iniziarono a manifestarsi nel 1996, un anno prima del previsto). Inoltre, le azioni dell'AGAMA SA possedute dalla Semilla SA nonché i debiti dell'AGAMA SA nei confronti della Semilla SA furono trasferiti al governo delle Isole Baleari per motivi di gestione.
- (16) Nel settembre 1994 il governo delle Isole Baleari decise un apporto di capitale di 548 milioni di ESP (3 293 546,33 EUR), di cui 213 milioni (1 280 155,78 EUR) sotto forma di apporto di nuovo capitale e 335 milioni (2 013 390,55 EUR) sotto forma di riconversione in capitale proprio del debito contratto dall'AGAMA SA nei confronti della Semilla SA e successivamente trasferito al governo delle Isole Baleari.
- (17) Gli azionisti dell'AGAMA SA diversi dallo Stato (i produttori di latte) che detenevano il 3 % del capitale parteciparono anch'essi all'apporto di capitale (circa 16 milioni di ESP, e cioè 96 161,94 EUR).
- (18) Nel giugno 1994 l'AGAMA SA ottenne un prestito dall'istituto di credito La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (in appresso la Caixa) dell'entità di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) con la garanzia in solidi del governo delle Isole Baleari. Detto prestito venne estinto nel marzo 1998. Le autorità spagnole presentarono un certificato della Tesoreria generale del suddetto governo in cui quest'ultimo si impegnava, in caso di realizzo della garanzia, a ricuperare la cifra dall'AGAMA SA. Inoltre, durante questo periodo l'AGAMA SA ricevette altri prestiti da istituti di credito privati, senza garanzia dello Stato, per un ammontare di circa 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR). Anche questi prestiti vennero estinti nel giugno 1999.
- (19) Le autorità spagnole hanno calcolato l'elemento di aiuto costituito da questa garanzia, conformemente al disposto del considerando 38 della comunicazione della Commissione⁽⁴⁾. L'elemento di aiuto di Stato della garanzia corrisponde alla differenza tra il tasso che sarebbe stato applicato all'AGAMA SA per il prestito sul mercato libero (tra il 12 e il 9,25 %) e il tasso che in realtà ottenne per il prestito (MIBOR, più lo 0,5 %) e cioè una differenza dello 0,95 % circa.

⁽⁴⁾ GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

- (20) Il passivo dell'AGAMA SA consisteva in un prestito di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) garantito dallo Stato e altri prestiti senza garanzia alcuna per un importo di 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR). Furono destinati 580 milioni di ESP (3 485 870,21 EUR) del passivo al riassesto del fondo di esercizio con il pagamento dei debiti contratti dalla Granjas Braut e dalla Granjas Son Seat SAT quando erano proprietarie dell'AGAMA SA nonché 205 milioni di ESP (1 232 074,81 EUR) al pagamento di indennità ai dipendenti, a seguito della riduzione del numero di occupati. Questa cifra totale di 785 milioni di ESP (4 717 945,02 EUR) rappresenta i costi connessi con il piano di ristrutturazione descritto al considerando 15.
- (21) L'AGAMA SA ridusse considerevolmente il numero dei propri dipendenti (da 244 nel 1990 a 51 nel 1997) e la propria capacità di produzione lattiera del 30 % circa (da 35 milioni di litri nel 1990 a 22 milioni di litri nel 1996). Infatti:
- a) venne soppressa completamente la produzione di latte pastorizzato, il cui potenziale in bottiglia era di 15,5 milioni di litri all'anno; i macchinari eliminati non furono sostituiti;
 - b) venne eliminato completamente il confezionamento di latte sterilizzato in bottiglie di vetro, il cui potenziale era di 15 milioni di litri all'anno;
 - c) due macchine per il confezionamento di latte UHT TBA-300 in contenitori Tetra Pak furono sostituite con una sola macchina di migliore qualità, ma di rendimento inferiore alla somma delle altre due.
- (22) Nel 1996, l'AGAMA SA cominciò ad ottenere benefici, seppur ridotti, che però nel 1998 già ammontavano a 173 097 000 ESP (1 040 333,92 EUR). I risultati di esercizio furono di 93 743 000 ESP (563 406,78 EUR) nel 1996, di 6 212 000 ESP (37 334,87 EUR) nel 1997 e di 178 260 000 ESP (1 071 364,18 EUR) nel 1998. La cifra d'affari nel 1996 è stata di 2 093 milioni di ESP (12 579 183,35 EUR), nel 1997 di 1 814 milioni di ESP (10 902 359,57 EUR) e nel 1998 di 1 903 milioni di ESP (11 437 260,35 EUR). Alla fine del 1996 l'impresa venne venduta al miglior prezzo offerto in una procedura di gara pubblica cui parteciparono quattro imprese private.
- (23) L'AGAMA SA ottenne un differimento del pagamento degli oneri sociali alla Tesoreria de la Seguridad Social con decisioni dell'11 maggio 1992 e del 3 giugno 1994. Vennero pagati gli interessi al tasso legale per il differimento e il debito venne rimborsato in 60 mensilità con estinzione completa nel giugno 1999.
- (24) In mancanza di una risposta da parte delle autorità spagnole, la Commissione avviò la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato ed espresse perplessità circa la garanzia del governo delle Isole Baleari sul prestito concesso all'AGAMA SA dalla Caixa, l'apporto di capitale dello Stato tramite l'impresa pubblica Semilla, SA, l'assunzione, in quanto creditore, dei debiti dell'AGAMA SA verso gli istituti di credito e

altri creditori nonché circa il differimento del pagamento del debito concesso dalla Tesoreria de la Seguridad Social. La Commissione ha ritenuto che, salvo prova contraria da parte delle autorità spagnole, l'insieme delle somme concesse dalle autorità pubbliche all'AGAMA SA avessero costituito aiuti di Stato, per cui chiese alle stesse autorità che le precisassero il numero di tali aiuti e i relativi importi.

III. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

- (25) Le autorità spagnole risposero che non notificarono alla Commissione gli aiuti poiché pensavano che non si trattasse di aiuti statali, bensì di una operazione di un investitore privato. A loro avviso, il governo delle Isole Baleari condusse una gestione dell'AGAMA SA che portò a risultati eccellenti.
- (26) Nel maggio 1991, a seguito della dichiarazione di sospensione dei pagamenti dell'AGAMA SA e alle ripercussioni sociali di tale decisione (la maggior parte delle aziende lattiere dell'isola vendevano la loro produzione di latte all'AGAMA SA), la Semilla SA, assistita dall'Inmark S.L. specializzata in gestione aziendale, decise di entrare in partecipazione nell'AGAMA SA e di applicarvi le misure proposte nello studio elaborato dalla Inmark SL per riportarla in condizioni di redditività.
- (27) Nell'aprile 1992, la Semilla SA vendette le azioni dell'AGAMA SA alla Granjas Braut e alla Granjas Son Seat SAT ad un prezzo leggermente superiore al capitale investito. Quando queste ultime non effettuarono i loro pagamenti alla Semilla SA, questa rescisse il contratto di vendita imponendo la penale massima. Questa operazione comportò per la Semilla SA una perdita contabile di 91 milioni di ESP (546 921,02 EUR). Le autorità spagnole ritengono tuttavia che quello fosse il modo di operare meno costoso da parte di un creditore privato. In realtà, dato che i pagamenti dovuti erano di circa 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR), le perdite per la Semilla SA sarebbero state molto superiori se non fosse stato rescisso il contratto.
- (28) A seguito del rilevamento dell'AGAMA SA da parte della Semilla SA, l'intenzione dello Stato era di risanare l'impresa per venderla al settore privato al prezzo migliore ed ottenere così un risultato soddisfacente. Si decise di effettuare un apporto di capitale a cui parteciparono anche gli azionisti privati (diversi dallo Stato) dell'AGAMA SA. Le autorità spagnole ritengono che questo apporto dimostra che lo Stato si comportò come un investitore privato.
- (29) L'AGAMA SA ottenne un prestito di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) con la garanzia in solido del governo delle Isole Baleari, prestito che venne estinto nel marzo 1998. Durante questo periodo ottenne prestiti da istituti di credito privati, senza garanzia dello Stato, per un importo di circa 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR), anch'essi estinti nel giugno 1999. Secondo le autorità spagnole, questo passivo era necessario per ristrutturare l'impresa.

(30) Tuttavia, sebbene la Commissione ritenga che queste misure costituiscano aiuti di Stato, le autorità spagnole sono dell'avviso che esse siano conformi ai criteri fissati dalla Commissione per gli aiuti alla ristrutturazione, per i seguenti motivi:

- a) per quanto riguarda il ricupero della redditività, l'Ernest & Young elaborò un piano di ristrutturazione molto dettagliato, successivamente applicato integralmente; in brevissimo tempo l'AGAMA SA venne riportata in situazione di redditività e ciò è dimostrato dal fatto che l'impresa venne venduta al settore privato alla fine del 1996 mediante pubblica gara di aggiudicazione al miglior offerente dei quattro presentatisi;
- b) per quanto riguarda la prevenzione di distorsioni delle condizioni di concorrenza, vennero operate una riduzione ed una chiusura irreversibile delle capacità di produzione del 30 % ed al contempo una riduzione del personale; inoltre, l'AGAMA SA non vendette mai i suoi prodotti al di sotto del loro costo di produzione;
- c) per quanto riguarda la necessità che l'aiuto sia in rapporto ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione, gli aiuti in parola costituiscono un piano «de minimis» che non ha dato luogo a liquidità di tesoreria eccedentarie, come si deduce dal bilancio dell'impresa; inoltre, l'aiuto non è servito per ridurre gli oneri finanziari dell'impresa, dato che nel bilancio di quest'ultima risultava un passivo di 800 milioni di ESP (4 808 096,84 EUR); per di più, degli istituti di credito privati concessero prestiti all'AGAMA SA per un importo di circa 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR), senza garanzia di Stato;
- d) il piano di ristrutturazione venne applicato integralmente e non venne notificato alla Commissione in quanto le autorità spagnole ritenevano che non si trattasse di un aiuto statale.

(31) In merito all'accusa del denunciante secondo cui la l'AGAMA SA vendeva i suoi prodotti a prezzi inferiori ai costi di produzione grazie agli aiuti di Stato, le autorità spagnole hanno presentato fatture di vendite effettuate dall'AGAMA SA che dimostrano che mai si sono verificati fatti del genere. Tuttavia, è possibile che sporadicamente alcuni dettiglianti abbiano venduto prodotti ad un prezzo inferiore a quello di produzione, comportamento questo che comunque non può essere imputato all'AGAMA SA, ma che dipende dalla strategia commerciale dei dettiglianti. Uno studio sul prezzo medio del latte venduto dall'AGAMA SA in confronto ad altre aziende mostra che l'impresa in parola non vende i suoi prodotti a prezzi inferiori ai relativi costi di produzione.

(32) Anche l'intervento dello Stato presso l'AGAMA SA avvantaggiò i produttori di latte, dando loro la possibilità di proseguire la trasformazione e la commercializzazione della loro produzione lattiera nonostante l'handicap dell'insularità che non consente di fornire latte nelle zone limitrofe a prezzi competitivi.

(33) L'AGAMA SA aveva ottenuto un differimento del pagamento degli oneri sociali alla Tesoreria de la Seguridad Social con le decisioni dell'11 maggio 1992 e del 3 giugno 1994, in conformità del regolamento generale sugli introiti e sulle risorse del sistema della sicurezza sociale, approvato con il decreto regio 1937/1995. Infatti, l'articolo 40 prevede il differimento o il frazionamento del pagamento dei debiti alla «Sicurezza sociale» sia durante il periodo volontario che durante il processo esecutivo, su previa richiesta da parte dei debitori, quando la loro situazione economico-finanziaria non consente il pagamento dei debiti. Il differimento viene concesso in tutti i casi in cui venga presentata richiesta e siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in vigore. La «Sicurezza sociale» conclude questi accordi di differimento dei debiti a proprio beneficio, al fine di garantire il pagamento degli stessi. Per questo differimento sono stati pagati interessi ai tassi legali.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(34) L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che gli articoli 87 e 88 del trattato siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento.

(35) Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(36) L'entità degli scambi commerciali di latte tra la Comunità e la Spagna sono considerevoli, per cui le misure in questione possono incidere sugli scambi di questo prodotto tra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel concedere un trattamento preferenziale all'impresa AGAMA SA.

Aiuti concessi all'AGAMA SA

Primo periodo

(37) Nel primo periodo (agosto 1990-aprile 1992) lo Stato intervenne a favore della AGAMA SA tramite l'impresa pubblica Semilla SA, la quale anticipò all'AGAMA SA una somma di 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR) del debito che quest'ultima aveva contratto con istituti di credito. Questi rinunciarono a 706 milioni di ESP (4 243 145,46 EUR), corrispondenti all'80 % del debito che ammontava in totale a 882 milioni di ESP (5 300 926,76 EUR).

(38) La Semilla SA anticipò all'AGAMA SA anche una somma di 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR) equivalenti all'85 % del debito contratto dall'AGAMA SA con i produttori di latte, i quali rinunciarono in media al 15 % del totale di 319 milioni di ESP.

(1 917 228,91 EUR). Tale società comprò anche 6 681 azioni dell'AGAMA SA dai produttori di latte ad un prezzo molto vantaggioso per la Semilla SA e cioè 1 700 ESP per azione (10,22 EUR) rispetto ad un valore nominale di 10 000 ESP (60,10 EUR) per un importo quindi di circa 11 milioni di ESP (66 111,33 EUR) e sottoscrisse un contratto di opzione d'acquisto di 11 674 azioni per un importo di 1 milione di ESP (6 010,12 EUR) ad un prezzo di esecuzione dell'opzione di acquisto di 71 milioni di ESP (426 718,59 EUR).

- (39) La Semilla SA effettuò un apporto di capitale all'AGAMA SA di 146 milioni di ESP (877 477,67 EUR).
- (40) Infine, nell'aprile 1992 la Semilla SA vendette la sua quota di partecipazione nell'impresa AGAMA SA alla Granjas Braut e alla Granjas Son Seat SAT per 677 milioni di ESP (4 068 851,65 EUR), il che superava la partecipazione dello Stato in questa impresa.
- (41) L'intervento dello Stato a favore dell'AGAMA SA durante questo periodo non comportò alcun onere finanziario per lo Stato, che anzi ottenne un utile di 71 milioni di ESP (426 718,59 EUR) in un periodo di 20 mesi, con un investimento di 606 milioni di ESP (3 642 133,35 EUR).
- (42) Le autorità spagnole ritengono che l'intervento dello Stato a favore dell'AGAMA SA sia assimilabile al comportamento di un investitore privato. Tale intervento fu preceduto da uno studio di redditività effettuato da un consulente terzo e si è concluso con un risultato economico positivo per lo Stato.
- (43) Ai sensi della comunicazione della Commissione agli Stati membri sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (bollettino CE 9-1984) si tratta di aiuti di Stato quando quest'ultimo apporta capitale nuovo nelle imprese in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato. Questo caso si configura quando la situazione finanziaria dell'impresa e, in particolare, la struttura ed il volume dell'indebitamento sono tali da fare apparire ingiustificata la previsione di un rendimento normale (in dividendi o in valore) dei capitali investiti entro un termine ragionevole di tempo.
- (44) Tenuto conto della situazione finanziaria dell'AGAMA SA, è molto improbabile che questa impresa avrebbe potuto ottenere apporti di capitale sul mercato dei capitali, dato che nessuna impresa privata che si basasse, prima di prendere tale decisione, sulle possibilità prevedibili di beneficio dell'AGAMA SA, avrebbe proceduto ad un intervento di questo tipo.
- (45) La Commissione ritiene che a quel momento lo Stato non poteva pensare che tale operazione avrebbe potuto produrre benefici, dato che non si disponevano di previsioni circostanziate (lo studio di redditività non contiene dati numerici sulle prospettive finanziarie, ma si limita a

precisare le misure che dovrebbero essere applicate per riportare l'AGAMA SA in situazione di redditività). La vendita dell'impresa ad un prezzo apparentemente superiore al costo di questo intervento non toglie all'intera operazione il carattere dell'aiuto, soprattutto per il fatto che detta vendita — il cui contratto nel frattempo venne rescisso — si concluse con considerevoli perdite per lo Stato.

- (46) Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'intervento statale a favore dell'AGAMA SA durante il primo periodo (agosto 1990-aprile 1992) non possa essere considerato come un possibile comportamento di un investitore privato, ma come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Inoltre, essa ritiene che l'ammontare di questi debiti raggiunge il 100 % della somma dei prestiti concessi all'AGAMA SA dalla Semilla SA di 176 milioni di ESP e di 272 milioni di ESP nonché il 100 % della somma dell'apporto di 146 milioni di ESP e che il valore totale degli aiuti può essere considerato pari a 594 milioni di ESP (3 570 011,90 EUR).

Secondo periodo

- (47) Nel secondo periodo, gli acquirenti dell'AGAMA SA, dopo aver effettuato un primo pagamento (circa 184 milioni di ESP, pari a 4 068 851,65 EUR), incontrarono difficoltà finanziarie e non poterono far fronte ai loro impegni finanziari (circa 486 milioni di ESP, pari a 2 920 918,83 EUR) nei confronti della Semilla SA, derivanti dalla vendita. In tali circostanze, la Semilla SA decise di rescindere il contratto di vendita e recuperare la sua partecipazione nell'AGAMA SA, il che le causò una perdita economica di 91 milioni di ESP (546 921,02 EUR). Questa perdita sarebbe stata molto superiore se non fosse stato rescisso il contratto. Tale comportamento, volto a ridurre al minimo i danni per lo Stato, è quello di un investitore privato che di fronte a difficoltà esterne sceglie la soluzione meno costosa.
- (48) Dopo il recupero dell'AGAMA SA da parte dello Stato e a causa della vendita infruttuosa, questa impresa incontrò difficoltà finanziarie per cui venne approntato ed applicato un piano di ristrutturazione della gestione e della produzione, volto a ridurla e ad ammodernarla.
- (49) In tale contesto, si decise di operare un apporto di capitale di 548 milioni di ESP (3 293 546,33 EUR). Lo Stato apportò 213 milioni di ESP (1 280 155,78 EUR), mentre per la cifra restante (335 milioni di ESP, pari a 2 013 390,55 EUR) venne accettata la riconversione in capitale proprio di un debito contratto dall'AGAMA SA nei confronti della Semilla SA (per liquidare i debiti nei confronti dei produttori di latte, per un importo di circa 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR) e nei confronti

di istituti di credito, per un importo di circa 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR), tenuto conto delle rinunce da parte dei creditori). Tuttavia, dato che la Commissione ritiene che l'elemento di aiuto dei prestiti concessi all'AGAMA SA nel 1990 fosse pari al 100 % dell'importo, questa riconversione non può essere considerata un nuovo aiuto.

- (50) Gli altri azionisti dell'AGAMA SA diversi dallo Stato (circa il 3 %) parteciparono anch'essi all'apporto di capitale nella stessa misura dello Stato per quanto riguarda la partecipazione nel capitale dell'impresa (circa 16 milioni di ESP, ossia 96 161,94 EUR). Questo apporto di capitale venne operato allo scopo di sanare l'impresa per venderla al settore privato ricavandone un utile soddisfacente.
- (51) La partecipazione di tutti gli azionisti privati dell'impresa all'apporto di capitale alle stesse condizioni dello Stato potrebbe giustificare il fatto che si considerasse il comportamento dello Stato equivalente a quello di un investitore privato. Tuttavia, tenuto conto della ridotta partecipazione di azionisti privati, l'apporto di capitale dello Stato all'impresa potrebbe essere considerato un aiuto di Stato e dovrebbe essere valutato come tale.
- (52) Il governo delle Isole Baleari concesse una garanzia per un prestito di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) che l'istituto di credito La Caixa⁽⁵⁾ erogò all'AGAMA SA nel giugno 1994, prestito che venne estinto nel marzo 1998. Detta garanzia costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Infatti, in una lettera inviata agli Stati membri [SG(89) D/4328, del 5 aprile 1989⁽⁶⁾] la Commissione aveva precisato che tutte le garanzie statali rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (53) In detta lettera, la Commissione precisava che essa avrebbe accettato le garanzie solo se la loro mobilizzazione fosse subordinata per contratto a condizioni specifiche che potevano comprendere financo la dichiarazione obbligatoria di fallimento dell'impresa beneficiaria o un procedimento analogo. A tal riguardo, il governo delle Isole Baleari accettò di recuperare dall'AGAMA SA le somme coperte dalla sua garanzia qualora questa venisse eseguita. Pertanto, si può considerare che questo requisito sia stato soddisfatto.

Differimento del pagamento degli oneri sociali concesso dalla Tesorería de la Seguridad Social

- (54) Inoltre, l'AGAMA SA ottenne un differimento del pagamento dei suoi contributi alla Tesorería de la Seguridad Social. Per questo differimento vennero versati interessi al tasso legale e il debito venne già estinto in 60 mensilità, la ultima delle quali pagata nel giugno 1999.

⁽⁵⁾ Senza pregiudizio della natura del prestito de La Caixa.
⁽⁶⁾ La lettera agli Stati membri SG(89) D/4327 del 5 aprile 1989 è stata sostituita dalla comunicazione dalla Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14).

(55) In conformità della legge generale sulla sicurezza sociale, possono essere concessi differimenti o un frazionamento del pagamento di debiti per oneri sociali alla «Sicurezza sociale» o per maggiorazioni sugli stessi. Ai debiti differiti vengono aggiunte le maggiorazioni per mora.

(56) La Tesorería General de la Seguridad Social può concedere scaglionamenti o frazionamenti del pagamento dei contributi degli oneri sociali. La Tesorería agisce come un pubblico creditore che, alla stregua di un privato, cerca di recuperare le somme che le sono dovute e a tal fine conclude accordi con il debitore che prevedono lo scaglionamento o il frazionamento dei debiti accumulati, in modo da agevolarne il rimborso. Gli interessi che vengono normalmente applicati a questo tipo di debiti sono quelli destinati a compensare il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo di esecuzione da parte del debitore per liberarsi dall'obbligo di onorare il debito e cioè gli interessi di mora [cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 29 aprile 1999, nella causa C-342/96, Spagna contro Commissione⁽⁷⁾].

(57) In base alle informazioni trasmesse dalle autorità spagnole il differimento o il frazionamento del pagamento degli oneri sociali alla «Sicurezza sociale» viene concesso a condizione che i debitori lo richiedano anticipatamente, quando la loro situazione economica non consente il pagamento dei loro debiti e quando si verificano le condizioni previste dalla legislazione in vigore. Condizioni simili vengono concesse a qualsiasi impresa in difficoltà di liquidità di cassa. La «Sicurezza sociale» accetta queste soluzioni a proprio favore per garantirsi il recupero dei crediti.

(58) Le agevolazioni di pagamento degli oneri sociali concesse ad un'impresa in modo discrezionale dall'organismo incaricato della riscossione degli stessi costituisce certamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato se, tenuto conto dell'entità del beneficio economico così concesso l'impresa non avrebbe potuto ottenere agevolazioni simili da un creditore privato che si fosse trovato, nei suoi confronti, nella stessa situazione dell'organismo di riscossione [cfr. sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, nella causa C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA⁽⁸⁾].

(59) La Commissione ha potuto verificare che operando in tal modo la Tesorería General de la Seguridad Social ha potuto recuperare la totalità del suo credito, tramite lo scaglionamento maggiorato degli interessi legali, dato che il debito è stato completamente estinto nel giugno 1999.

(60) Pertanto, il comportamento della «Sicurezza sociale» è stato simile a quello di un creditore privato che operi al fine di recuperare i propri crediti. Di conseguenza, la Commissione conclude che il differimento del pagamento del debito della AGAMA SA alla «Sicurezza sociale» e l'applicazione a tale differimento del tasso di interesse legale con costituisce, nel caso in esame, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

⁽⁷⁾ Racc. 1999 pag. I-2459.

⁽⁸⁾ Racc. 1999 pag. I-3913.

Possibili eccezioni previste dall'articolo 87 del trattato

- (61) Sono previste comunque eccezioni al principio di incompatibilità stabilito all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (62) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (63) Il regime in questione deve essere valutato sulla base della suddetta disposizione.

Valutazione degli aiuti di Stato concessi

Norme applicabili nella valutazione degli aiuti

- (64) Gli interventi di Stato a favore della AGAMA SA durante il primo periodo sotto forma di apporto di capitale, di assunzione del debito della AGAMA SA e di acquisizione di azioni nonché, durante il secondo periodo sotto forma di apporto di capitale e di garanzia costituiscono un aiuto di Stato. La Commissione ha pertanto esaminato la loro compatibilità con i propri criteri per questo tipo di aiuti.
- (65) Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽⁹⁾, in vigore dal 9 ottobre 1999, stabiliscono, al punto 101, che la Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto destinato al salvataggio e alla ristrutturazione che sia stato concesso in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.
- (66) Anteriormente a questi orientamenti, le norme applicabili erano contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁰⁾ in vigore dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee* e cioè dal 23 dicembre 1994. Nella sua lettera del 16 maggio 1997 la Commissione fa riferimento a questi orientamenti, tenuto conto che erano vigenti a quel momento e che, in mancanza di una risposta da parte delle autorità spagnole a quella data, la Commissione non era a conoscenza di tutti gli aiuti di Stato che erano stati concessi alla AGAMA SA, né della loro entità né della data di concessione.
- (67) Tuttavia, tutti gli aiuti di cui aveva frutto la AGAMA erano stati concessi prima di detta data. Nel momento in cui vennero concessi, la Commissione applicava per analogia⁽¹¹⁾ nel settore agricolo i principi contenuti nell'ottava relazione sulla politica di concorrenza, punto

⁽⁹⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽¹¹⁾ Precedenti: decisione 93/133/CEE della Commissione (GU L 55 del 6.3.1993, pag. 54), confermata dalla Corte di giustizia con la sentenza del 14 settembre 1994, nella causa C-42/93, Spagna contro Commissione (Racc. 1994 pag. I-4175) e decisione 94/343/CE della Commissione (GU L 154 del 21.6.1994 pag. 37).

228⁽¹²⁾, che sono i seguenti: gli aiuti devono essere strettamente subordinati all'attuazione di un programma di ristrutturazione/riconversione ben articolato, atto a ripristinare realmente, a termine, la competitività della produzione di cui trattasi; essi devono essere di un'intensità e di un ammontare limitati allo stretto necessario per garantire l'equilibrio dell'impresa durante il periodo transitorio inevitabile prima che un tale programma produca i suoi effetti, ciò che implica una durata ben limitata.

- (68) Il principio dell'«aiuto una tantum» («prima e unica volta») non era ancora stato introdotto. Pertanto la Commissione può valutare i due interventi statali a favore della AGAMA SA separatamente. Inoltre, occorre osservare che le difficoltà finanziarie incontrate dalla Granjas Braut SA e dalla Granjas Son Seat SAT e la loro incapacità di portare a termine l'acquisto della AGAMA SA non possono essere imputate alla AGAMA SA né quest'ultima avrebbe potuto facilmente prevederle.

Valutazione degli aiuti

- (69) Per quanto riguarda il primo intervento statale a favore della AGAMA SA, un consulente esterno effettuò uno studio di sostenibilità economica in cui venivano indicate le misure da porre in atto, tra cui una riduzione sostanziale di personale, una negoziazione del debito dell'impresa con i creditori che si concluse con la rinuncia ad una parte considerevole dei loro crediti, e un apporto di capitale statale all'impresa. Queste misure vennero attuate e grazie ad esse l'impresa ricuperò la propria redditività e poté essere venduta in un lasso di tempo di 20 mesi, ad un prezzo superiore al costo dell'intervento dello Stato. Si può pertanto ritenere che venne avviato un processo di ristrutturazione.

- (70) L'intervento dello Stato non generò spese finanziarie per lo Stato stesso, ma anzi un beneficio di 71 milioni di ESP (426 718,59 EUR). Infatti, la partecipazione dello Stato nell'AGAMA SA — successivamente venduta al prezzo di 677 milioni di ESP (4 068 851,65 EUR) — era globalmente pari a 663 milioni di ESP (3 984 710,25 EUR), e cioè 606 milioni di ESP (3 642 133,35 EUR) più gli interessi, così ripartiti: prestiti per 176 milioni di ESP (1 057 781,30 EUR) destinati al pagamento dei debiti contratti con istituti di credito privati e per 272 milioni di ESP (1 634 752,92 EUR) destinati al pagamento dei debiti contratti con i produttori di latte nonché apporto di capitale di 146 milioni di ESP (877 477,67 EUR) per il fondo di esercizio della AGAMA SA. A ciò si aggiungono 11 milioni di ESP (66 111,33 EUR) dell'acquisto di azioni e 1 milione di ESP (6 010,12 EUR) dell'opzione di acquisto. Anche se si considera che l'elemento di aiuto in ognuno dei prestiti è pari al 100 % del suo importo oltre all'apporto di capitale (data la situazione difficile dell'AGAMA SA al momento in cui vennero concessi), si ottiene un totale di 594 milioni di ESP (3 570 011,90 EUR).

⁽¹²⁾ Diritto della concorrenza nelle Comunità europee — volume II: regole applicabili agli aiuti di Stato (situazione al 31 dicembre 1989), pag. 153.

- (71) Pertanto, gli aiuti concessi alla AGAMA SA nel primo intervento statale soddisfano i criteri della Commissione applicabili a questo tipo di aiuti al momento in cui vennero concessi.
- (72) Per quanto riguarda il secondo intervento dello Stato, il piano di ristrutturazione attuato consentì di ottenere la redditività dell'impresa a lungo termine in un lasso di tempo ragionevole. Ciò è dimostrato dal fatto che già nel 1996 l'impresa conseguì alcuni benefici, seppur limitati, che però aumentarono a 173 097 000 ESP (1 040 333,92 EUR) nel 1998 nonché dal fatto che vari investitori privati manifestarono il loro interesse all'acquisto dell'impresa la quale venne infine venduta al miglior offerente alla fine del 1996. La vendita venne effettuata mediante asta pubblica non condizionata adeguatamente pubblicizzata, senza pertanto contenere alcun elemento di aiuto di Stato.
- (73) D'altro canto, l'importo dell'aiuto si limitò a quello strettamente necessario per garantire l'equilibrio dell'impresa, come risulta dal bilancio della stessa, e l'aiuto fu proporzionale ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Inoltre, l'aiuto non venne utilizzato per finanziare nuovi investimenti che non fossero destinati alla ristrutturazione né alla riduzione eccessiva degli oneri finanziari dell'impresa.
- (74) Lo Stato contribuì al piano di ristrutturazione mediante la concessione di una garanzia su un prestito di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR) ottenuto dall'impresa nonché mediante un apporto di capitale di 213 milioni di ESP (1 280 155,78 EUR) in qualità di azionista dell'impresa. Una frazione dell'apporto costituiva la riconversione in capitale proprio di un debito di 335 milioni di ESP (2 013 390,55 EUR). Tuttavia, dato che la Commissione ritiene che l'elemento di aiuto dei prestiti concessi all'AGAMA nel 1990 era del 100 % dell'importo, questa riconversione non può essere considerata come un nuovo aiuto.
- (75) L'impresa stessa, oltre agli apporti degli azionisti privati (16 milioni di ESP), contribuì al piano di ristrutturazione tramite due prestiti ottenuti da istituti di credito: uno di questi prestiti, per un importo di 500 milioni di ESP (3 005 060,52 EUR), era coperto da garanzia dello Stato, mentre l'altro, di 300 milioni di ESP (1 803 036,31 EUR), non beneficiava di questo tipo di garanzia. L'impresa estinse i due prestiti nel marzo 1998 e nel giugno 1999, rispettivamente.
- (76) I costi di ristrutturazione dell'AGAMA sono essenzialmente costituiti dal pagamento di indennità ai dipendenti per un importo di 205 milioni di ESP (1 232 074,81 EUR) e dal ristabilimento del fondo di esercizio mediante il pagamento dei debiti contratti dal precedente proprietario (Granjas Braut SA e Granjas Son Seat SAT) prima del rilevamento dell'impresa da parte dello Stato, debiti che ammontavano a 580 milioni di ESP (3 485 870,21 EUR).
- (77) La Commissione ritiene quindi che il valore totale degli aiuti di Stato concessi all'AGAMA SA possa essere considerato proporzionale ai costi della ristrutturazione e che l'impresa contribuì in modo adeguato alla propria ristrutturazione.
- (78) Di conseguenza, gli aiuti concessi all'AGAMA SA nel secondo intervento dello Stato sono anch'essi conformi ai criteri della Commissione applicabili a questo tipo di aiuti al momento in cui vennero concessi.
- (79) Inoltre, va ricordato che, dato che l'insularità non consente il trasporto di latte alle zone limitrofe a prezzi competitivi, gli interventi statali nell'AGAMA SA andarono anche a vantaggio dei produttori di latte per il fatto che offrirono loro la possibilità di proseguire la trasformazione e la commercializzazione dei loro prodotti. Per di più, nel caso di un'isola, la produzione di latte dell'impresa dispone sempre di un mercato per la vendita dei suoi prodotti, indipendentemente dal fatto che si tratti di un settore con capacità eccedentarie.
- (80) Da ultimo bisogna tener presente che, sebbene nel momento in cui vennero concessi questi aiuti i criteri della Commissione applicabili non obbligavano l'AGAMA SA ad adottare misure volte ad attenuare per quanto possibile le eventuali conseguenze negative di detti aiuti per i suoi concorrenti, questa impresa vi ha comunque contribuito attraverso una considerevole riduzione della propria capacità di produzione (30 %) e del proprio personale (da 244 a 51 dipendenti). Inoltre, sulla base dei documenti forniti dalle autorità spagnole, l'AGAMA SA non vendette i suoi prodotti ad un prezzo inferiore ai rispettivi costi di produzione.

V. CONCLUSIONI

- (81) La Commissione ritiene che la Spagna abbia concesso illegalmente gli aiuti in questione, in infrazione del disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, la Commissione ritiene che gli aiuti previsti nel quadro della ristrutturazione dell'AGAMA SA erano conformi ai criteri della Commissione applicabili per questo tipo di aiuti al momento in cui vennero concessi e che pertanto possono considerarsi conformi alla deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo del settore in questione senza alterare le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria al comune interesse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi dalla Spagna all'impresa Asociación General Agraria Mallorquina SA sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2000**

**relativa ad un aiuto finanziario complementare della Comunità nel quadro dell'eradicazione della
peste porcina classica in Belgio nel 1997 e nel 1998**

[notificata con il numero C(2000) 3011]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/632/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999⁽²⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5, nonché l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Focolai di peste porcina classica si sono manifestati in Belgio nel mese di luglio 1997. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità e che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili che lo Stato membro ha sostenuto.
- (2) Il 3 giugno 1998 il Belgio ha presentato una domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute sul suo territorio per il 1997 e il 1998, completate da dati ricevuti il 18 gennaio 2000.
- (3) La Commissione ha adottato le decisioni 98/61/CE⁽³⁾, 98/674/CE⁽⁴⁾ relative ad un aiuto finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste porcina classica, nonché la decisione 1999/20/CE⁽⁵⁾ relativa alla prevenzione della peste porcina classica. Queste decisioni hanno consentito il pagamento di tre quote a titolo di anticipo per un importo complessivo di 3,15 milioni di EUR.
- (4) Occorre ora fissare l'importo dell'ultima quota dell'aiuto finanziario della Comunità.

(5) La Commissione ha verificato l'applicazione di tutte le regole comunitarie in materia veterinaria e il rispetto di tutte le condizioni del sostegno finanziario della Comunità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Belgio può beneficiare di una quarta e ultima quota di 365 000 EUR al massimo a titolo del sostegno finanziario della Comunità per le spese ammissibili sostenute nel quadro delle misure d'eradicazione di focolai di peste porcina classica manifestatisi nel corso degli anni 1997 e 1998.

Articolo 2

Il saldo del sostegno finanziario della Comunità è versato al Belgio appena adottata la presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.1998, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 26.11.1998, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU L 6 del 12.1.1999, pag. 22.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2000
recante modificazione del suo regolamento interno**

(2000/633/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 16,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

2) Il codice di buona condotta amministrativa allegato alla presente decisione viene aggiunto quale allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1º novembre 2000.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

DECIDE:

Articolo 1

Il regolamento interno della Commissione è così modificato:

1) All'articolo 23 è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione può adottare misure supplementari relative al funzionamento della Commissione e dei suoi servizi, il cui testo viene allegato al presente regolamento.»

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2000.

Per la Commissione

Il Presidente

Romano PRODI

ALLEGATO**«ALLEGATO****CODICE DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
NEI SUOI RAPPORTI COL PUBBLICO****Servizio di qualità**

La Commissione e il suo personale sono tenuti a servire l'interesse comunitario e, pertanto, l'interesse pubblico.

Il pubblico ha il diritto di attendersi un servizio di qualità ed un'amministrazione aperta, accessibile e gestita correttamente.

Un servizio di qualità implica che la Commissione e il suo personale diano prova di cortesia, oggettività e imparzialità.

Oggetto

Per permettere alla Commissione di adempiere i propri obblighi di buona condotta amministrativa, in particolare nei contatti con il pubblico, la Commissione si impegna a rispettare i criteri di buona condotta amministrativa stabiliti nel presente codice e a ispirarsi ad essi nell'attività quotidiana.

Campo d'applicazione

Il presente codice vincola tutto il personale soggetto allo statuto del personale delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: "lo statuto"), nonché alle altre norme sulle relazioni tra la Commissione e il suo personale che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee. Tuttavia, anche le persone con un contratto di diritto privato, gli esperti distaccati dalle rispettive amministrazioni nazionali, i tirocinanti, ecc., che lavorano per la Commissione dovrebbero attenersi al presente codice nella loro attività quotidiana.

Le relazioni tra la Commissione e il suo personale sono disciplinate esclusivamente dallo statuto.

1. PRINCIPI GENERALI DI BUONA AMMINISTRAZIONE

Nei rapporti con il pubblico la Commissione rispetta i principi generali illustrati qui di seguito.

Legalità

La Commissione agisce in conformità del diritto e applica le norme e le procedure stabilite dalla legislazione comunitaria.

Parità di trattamento e non discriminazione

La Commissione rispetta il principio di non discriminazione e garantisce in particolare la parità di trattamento nei confronti del pubblico, senza tener conto della nazionalità, del sesso, della razza e dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o delle tendenze sessuali. Di conseguenza, il diverso trattamento di fattispecie analoghe deve essere espressamente giustificato dalla natura particolare del caso in oggetto.

Proporzionalità

La Commissione veglia a che i provvedimenti presi siano proporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

In particolare, la Commissione si assicurerà che l'applicazione del presente codice non implichi, in alcun caso, oneri amministrativi o di bilancio sproporzionati rispetto al beneficio atteso.

Coerenza

La Commissione è coerente nella sua condotta amministrativa e si conforma alla sua prassi normale. Qualsiasi eccezione a questo principio deve essere debitamente giustificata.

2. ORIENTAMENTI PER UNA BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA**Obiettività e imparzialità**

Il personale è tenuto ad agire con obiettività e imparzialità, nell'interesse della Comunità e per il bene pubblico. Esso deve agire in piena indipendenza nel quadro della politica decisa dalla Commissione, e la sua condotta non deve mai essere influenzata da interessi personali o nazionali ovvero da pressioni politiche.

Informazioni sui procedimenti amministrativi

Il personale assicura che la risposta a richieste d'informazione concernenti un procedimento amministrativo della Commissione sia comunicato entro il termine fissato per il procedimento in oggetto.

3. INFORMAZIONI SUI DIRITTI DELLE PARTI INTERESSATE*Audizione di tutte le parti direttamente interessate*

Quando il diritto comunitario prevede che le parti interessate debbano essere sentite, il personale provvede a dare loro l'opportunità di esporre il proprio punto di vista.

Obbligo di motivare le decisioni

Una decisione della Commissione dovrebbe enunciare chiaramente i motivi sui quali si fonda ed essere comunicata ai soggetti e alle parti interessate.

Di regola la motivazione delle decisioni deve essere esaustiva. Qualora non si possa comunicare in dettaglio i motivi di ogni singola decisione, ad esempio nel caso di decisioni simili che riguardano un gran numero di persone, è possibile rispondere con una lettera circolare. Queste risposte uniformi dovrebbero comunque indicare i principali motivi della decisione. Inoltre, la motivazione circostanziata deve essere comunicata alla parte interessata che la richieda espressamente.

Obbligo di indicare i mezzi di ricorso

Quando il diritto comunitario lo prevede, le decisioni notificate devono indicare chiaramente la possibilità di un ricorso ed illustrarne le modalità (nome e indirizzo amministrativo della persona o dell'ufficio cui inoltrare il ricorso a termine per la sua presentazione).

Se del caso, le decisioni dovrebbero indicare la possibilità di adire le vie giudiziarie e di presentare una denuncia al mediatore europeo, in conformità dell'articolo 230 e dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea.

4. TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE

La Commissione si impegna a rispondere nel modo più appropriato e con la massima tempestività alle richieste del pubblico.

Richieste di documenti

Se il documento richiesto è già pubblicato, il richiedente viene indirizzato verso i punti di vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e verso i centri di documentazione o di informazione che consentono di accedere ai documenti gratuitamente, come gli "Infopoint", i centri di documentazione europea, ecc. Inoltre, numerosi documenti sono facilmente accessibili in forma elettronica.

Le regole sull'accesso ai documenti figurano in un provvedimento specifico.

Corrispondenza

A norma dell'articolo 21 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione deve rispondere nella lingua in cui è stata redatta la lettera pervenutale, sempreché si tratti di una delle lingue ufficiali delle Comunità.

La risposta va inviata entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera da parte dell'ufficio competente della Commissione. Essa dovrebbe precisare il nome della persona competente e indicare in quale modo possa essere contattata.

Qualora la risposta non possa essere inviata entro il termine suddetto, e in tutti i casi in cui essa richieda un'attività ulteriore, come una consultazione fra i servizi o una traduzione, il membro del personale competente dovrebbe inviare una risposta interlocutoria, indicando la data prevedibile per la risposta, in funzione dell'attività supplementare necessaria e tenuto conto del grado di urgenza e di complessità della materia.

Se la risposta deve essere stilata da un ufficio diverso da quello cui la lettera iniziale era rivolta, il richiedente dovrebbe essere informato del nome e dell'inizio amministrativo della persona alla quale la sua lettera è stata trasmessa.

Queste regole non si applicano alla corrispondenza che può ragionevolmente ritenersi inaccettabile, per esempio per il suo carattere ripetitivo, ingiurioso o privo di senso. In casi del genere, la Commissione si riserva il diritto di cessare tale scambio di corrispondenza.

Comunicazioni telefoniche

Nel rispondere al telefono, il personale è tenuto ad indicare il proprio nome o quello del proprio ufficio. Qualora una persona esterna vada richiamata, occorre farlo con la massima sollecitudine.

Il personale è tenuto a fornire le informazioni richieste su materie che rientrano direttamente nelle sue competenze e negli altri casi dovrebbe indirizzare il richiedente verso la fonte specifica più adeguata. Se necessario, il richiedente dovrebbe essere invitato a rivolgersi al superiore gerarchico oppure quest'ultimo dovrebbe essere consultato prima di fornire l'informazione richiesta.

Se la richiesta verte su un argomento che rientra direttamente nelle sue competenze, il membro del personale deve chiedere all'interlocutore di declinare la sua identità e prima di dare l'informazione verifica se questa è già stata resa pubblica. In caso contrario, esso può valutare che la divulgazione dell'informazione non è nell'interesse della Comunità. Andrebbero allora spiegati i motivi che impediscono di fornire l'informazione e, ove ciò sia opportuno, si dovrebbe invocare il dovere di massima discrezione, sancito dall'articolo 17 dello statuto.

Se del caso, può essere chiesta una conferma scritta delle richieste di informazioni fatte per telefono.

Posta elettronica

La risposta ai messaggi trasmessi per posta elettronica deve essere sollecita, secondo i criteri già illustrati con riferimento alle comunicazioni telefoniche.

Il messaggio elettronico che per la sua natura possa essere assimilato ad una lettera va trattato secondo i criteri relativi alla corrispondenza e nel rispetto degli stessi termini.

Richieste provenienti dai mezzi di comunicazione di massa

I rapporti con i mezzi di comunicazione di massa sono di competenza del servizio "Stampa e comunicazione". Se però le richieste di informazione vertono su aspetti tecnici, i membri del personale possono rispondere nei settori di loro specifica competenza.

5. PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE E INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

La Commissione e il suo personale rispettano segnatamente quanto segue:

- le norme sulla protezione della vita privata e dei dati di carattere personale,
- gli obblighi previsti dall'articolo 287 del trattato CE e, in particolare, quelli sulla tutela del segreto professionale,
- le norme sulla tutela del segreto nelle indagini penali,
- la confidenzialità delle materie discusse nei vari comitati ed organi di cui all'articolo 9 e agli allegati II e III dello statuto.

6. RECLAMI

La Commissione europea

In caso di inosservanza dei principi stabiliti nel presente codice, possono essere presentati reclami direttamente al segretario generale della Commissione europea che provvederà a trasmetterli all'ufficio competente.

Il direttore generale o il capo dell'ufficio deve rispondere per iscritto all'autore del reclamo entro un termine di due mesi. L'autore del reclamo dispone quindi di un mese per sollecitare presso il segretario generale della Commissione europea un riesame del proprio reclamo. Il segretario generale risponde alla domanda di riesame entro un mese.

Il mediatore europeo

Possono inoltre essere presentate denunce al mediatore europeo, in conformità dell'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dello statuto che fissa le condizioni per l'esercizio delle funzioni del mediatore stesso.»
